

“SCHEMA DI CONVENZIONE”

Rep. _____ del _____

CONCESSIONE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FORNO CREMATORIO SITO PRESSO IL CIMITERO URBANO DI VIALE DEI TIGLI NELLA CITTÀ DI BIELLA (BI) – C.I.G.: 88270686F2

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in Biella, nel Palazzo Municipale, in Via Battistero 4, avanti a me _____, Segretario Generale del Comune di Biella, autorizzato al rogito dei contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune di Biella ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, sono comparsi i Signori:

_____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per conto esclusivo del **COMUNE DI BIELLA** (C.F. e P.IVA: 00221900020) – qui di seguito indicato anche come “**Concedente**” o “**Comune**” – nella sua qualità di Dirigente del Servizio _____, munito degli occorrenti poteri, domiciliato, per la funzione esercitata, presso la sede del Comune che rappresenta;

E

_____, nato a _____ il _____, che interviene al presente atto in qualità di _____ e legale rappresentante *pro tempore* della società _____ (C.F. e P.IVA: _____), con sede legale in _____, via _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al R.E.A. n. _____ - qui di seguito indicato come “**Concessionario**” -, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta.

- di seguito, congiuntamente denominati “**Parti**” -

PREMESSO CHE

- a) in data 8 maggio 2015 il Comune ha sottoscritto il contratto rep. n. 6855 con il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara relativa alla concessione di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 153, co. 1-14, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la progettazione e la realizzazione di un forno crematorio all'interno del Cimitero Urbano di Via dei Tigli, nonché per l'annessa

- gestione del servizio di cremazione;
- b) il predetto contratto prevedeva la durata di anni 27 della concessione affidata, decorrenti dalla data di sottoscrizione, di cui 1 anno di lavori e 26 di gestione;
 - c) con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 dell'11 marzo 2020, il Comune, sulla base della relazione del RUP in pari data, ha approvato la proposta di risoluzione del contratto di cui alle precedenti premesse, e ciò per grave inadempimento della società concessionaria ai sensi dell'art. 136, co. 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e altresì per effetto della sopravvenuta perdita in capo alla stessa – quale conseguenza del predetto grave inadempimento – del requisito di ordine generale di cui all'art. 38, co. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163/2006;
 - d) con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 30 marzo 2020 si è rilevato un ulteriore grave inadempimento al predetto contratto, consistente nell'omessa produzione, alla data di inizio dell'esercizio del servizio, della specifica polizza a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni relative ai servizi di gestione prevista dallo schema di convenzione allegato al contratto stesso;
 - e) in data 6 aprile 2020 è stato redatto il verbale di riconsegna delle chiavi dell'impianto crematorio al Comune, consegnato tramite provvedimento giudiziario;
 - f) conseguentemente, al fine di assicurare la gestione dell'impianto crematorio rientrato nella disponibilità del Comune, con determinazione a contrarre n. 1999 del 09/07/2021 con cui si è altresì approvata la documentazione posta a base di gara, è stata indetta la gara a procedura aperta per l'affidamento in concessione, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, del “*servizio di gestione del forno crematorio sito presso il Cimitero Urbano di Viale dei Tigli nel Comune di Biella (Bi)*”, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - g) a conclusione delle operazioni di gara, con _____ del _____, la concessione è stata aggiudicata alla Società _____, come dalle risultanze dei verbali di gara approvati in pari data;
 - h) giusta documentazione fornita ai sensi delle norme vigenti e all'esito dei controlli espletati, a carico dell'aggiudicatario non risulta la sussistenza delle cause di esclusione stabilite dalla legge;

Tutto ciò premesso

Le Parti convengono e stipulano quanto segue.

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

Salvo che sia diversamente disposto nella presente Convenzione ovvero negli altri allegati, i termini di seguito riportati avranno il seguente significato:

Alterazione Significativa dell'Equilibrio Economico Finanziario: indica una variazione, in più o in meno, di almeno il 4% del parametro TIR previsto dal Piano Economico Finanziario;

Capitolato Prestazionale: indica il capitolato prestazionale allegato alla presente Convenzione;

Codice: indica il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (recante “Codice dei contratti pubblici”) e s.m.i.;

Concessione: indica il rapporto tra Concedente e Concessionario come regolato dalla presente Convenzione;

Convenzione: indica il presente contratto concluso in forma pubblica amministrativa, che disciplina le obbligazioni delle Parti in relazione alla Concessione;

Direttore dei Lavori: in caso di esercizio da parte del Concedente dell'opzione avente ad oggetto la realizzazione della seconda linea di cremazione e la Messa in Esercizio della stessa ai fini dell'erogazione dei relativi servizi, indica il soggetto incaricato dal Concedente di svolgere le attività di direzione dei lavori e di seguire la realizzazione dell'Opera affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità alla documentazione progettuale e alle previsioni della presente Convenzione;

Direttore dell'Esecuzione del Contratto: indica il soggetto incaricato dal Concedente delle attività di direzione dell'esecuzione della Concessione previste dalla normativa vigente;

Equilibrio Economico Finanziario: indica l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 del Codice, determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico Finanziario;

Fase di Costruzione: indica, secondo il contesto, il periodo di tempo ovvero le attività del Concessionario comprese tra la data di eventuale esercizio da parte del Concedente dell'opzione avente ad oggetto la realizzazione della seconda linea di cremazione e la Messa in Esercizio della stessa ai fini dell'erogazione dei relativi servizi;

Forza Maggiore: indica i seguenti eventi o circostanze impreviste e imprevedibili, che il Concessionario non avrebbe potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, da cui derivi per il Concessionario l'impossibilità oggettiva anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione per effetto di:

- i. guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze che impediscano

l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;

- ii. sabotaggio o vandalismo;
- iii. epidemie e contagi, ivi incluso l'oggettivo impedimento, in tutto o in parte, al regolare svolgimento dei lavori di realizzazione dell'Opera o alla regolare esecuzione del Servizio o delle forniture rientranti negli obblighi a carico del Concessionario, dovuto al rispetto delle misure di contenimento del contagio da COVID-19;
- iv. dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili eventi;
- v. sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del Concessionario;
- vi. impossibilità di accedere a materie prime o servizi (compresa alimentazione elettrica, gas o acqua) necessari al Servizio o alle attività della eventuale Fase di Costruzione, con espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da eventi che (anche se considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano considerarsi Forza Maggiore ai sensi della presente Convenzione;
- vii. le ulteriori circostanze espressamente qualificate come Forza Maggiore dalla presente Convenzione;

Impianto: indica il complesso delle aree, dei locali, degli impianti e delle attrezzature che costituiscono il forno crematorio sito in presso il Cimitero Urbano di Viale dei Tigli in Biella;

Messa in Esercizio: indica la data dell'effettivo inizio dell'erogazione del Servizio;

Opera: indica la seconda linea di cremazione, a servizio dell'Impianto e le necessarie strutture pertinenziali, da realizzarsi a cura e spese del Concessionario nel caso in cui il Concedente eserciti la relativa opzione;

Piano Economico Finanziario: indica il documento allegato alla presente Convenzione, presentato in sede di offerta dal Concessionario, idoneamente asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, contenente l'indicazione dei presupposti e delle condizioni che determinano l'Equilibrio Economico Finanziario della Concessione;

Regolamento: indica il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., nelle parti vigenti e applicabili;

Servizio: indica il complesso delle prestazioni di cui si compone il servizio di gestione dell'Impianto, per come stabilite nella presente Convenzione, nel Capitolato Prestazionale, nella documentazione posta a base di gara e nell'offerta risultata aggiudicataria.

Art. 2 - Norme applicabili

La presente Convenzione è regolata dalle disposizioni richiamate nel presente atto e relativi allegati e nella documentazione di gara, e, per quanto non espressamente previsto, dalle pertinenti e applicabili disposizioni di cui al Codice, ai relativi pertinenti e applicabili atti attuativi e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 3 - Oggetto del contratto

La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento in via esclusiva al Concessionario:

- a) del **servizio di gestione del forno crematorio** sito presso il Cimitero Urbano di Viale dei Tigli, comprensivo delle prestazioni che compongono il Servizio a termini del Capitolato Prestazionale e della presente Convenzione, da erogarsi per tutta la durata della Concessione;
- b) nel caso in cui il Concedente eserciti l'opzione di cui al successivo art. 9.1 per la realizzazione della seconda linea di cremazione:
 - la **predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo** dell'Opera;
 - la **costruzione** dell'Opera, in conformità ai documenti progettuali, da effettuarsi nell'area disponibile indicata nella perizia e nelle planimetrie facenti parte della documentazione posta a base di gara;
 - la **fornitura e l'installazione di impianti e apparecchiature**, in conformità ai documenti progettuali;
 - i **servizi connessi di architettura e di ingegneria** (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione *ex* D.Lgs. n. 81/2008, accatastamento dell'opera, servizi funzionali agli adempimenti volti a consentire l'acquisizione di tutte le autorizzazioni e nulla osta, comunque denominati, rilasciati dagli organismi a ciò preposti, dossier agibilità). Gli oneri per la direzione lavori e per il collaudo statico, impiantistico e tecnico-amministrativo dell'Opera sono a carico del Concessionario;
 - la **gestione funzionale ed economica della seconda linea di cremazione**, quale parte dell'Impianto, mediante erogazione del Servizio (comprensivo della manutenzione ordinaria e straordinaria) stabilito dal Capitolato Prestazionale e dalla presente Convenzione.

La Concessione prevede anche l'ottenimento di tutti i pareri ed autorizzazioni necessari per il funzionamento e la Messa in Esercizio dell'Impianto.

La gestione dell'Impianto è destinata prioritariamente alla copertura del fabbisogno della popolazione del Comune di Biella e del territorio provinciale, ma, soddisfatta la domanda locale, potrà accogliere anche richieste provenienti da altri luoghi, secondo quanto specificato nel Capitolato Prestazionale.

Sono a carico del Concessionario gli interventi preliminari necessari a rendere adeguatamente funzionante la struttura, funzionali alla Messa in Esercizio dell'Impianto ai fini della gestione del Servizio.

Art. 4 - Durata della Concessione – Condizioni di restituzione al termine della Concessione

La Concessione ha durata di **anni** _____ (_____) decorrenti dalla data di Messa in Esercizio dell'Impianto tramite apposito verbale redatto alla presenza del Concedente e del Concessionario, ferme le ipotesi di scadenza anticipata e di proroga ove ne ricorrano i presupposti ai sensi di legge e della presente Convenzione.

Il Concessionario sarà tenuto al proseguimento delle proprie attività fino a 6 (sei) mesi oltre la scadenza del termine contrattuale della Concessione, alle stesse condizioni contrattuali, nelle more delle procedure per la nuova assegnazione della gestione dell'Impianto, e comunque sino all'avvio della nuova successiva gestione, al fine di assicurare la continuità del Servizio.

A favore del Concessionario è costituito, con separato atto in data odierna, il diritto di superficie sugli immobili costituenti l'Impianto, come indicati nell'art. 1 del Capitolato Prestazionale - compresa, subordinatamente all'esercizio dell'opzione di cui al successivo art. 9.1, l'area contraddistinta nell'elaborato planimetrico allegato sub **2** al Capitolato Prestazionale -, per la durata dell'affidamento, e con rogito da trascrivere alla conservatoria dei registri immobiliari.

Tale diritto di superficie è costituito a titolo gratuito, tenuto conto che tale diritto è attuazione negoziale funzionale alla Concessione regolata dalla presente Convenzione, Concessione, questa, in ragione della quale il Concessionario si obbliga a corrispondere al Concedente il canone annuo di cui all'art. 12.2 della presente Convenzione.

Al termine della Concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla consegna gratuita dell'Impianto, delle pertinenze e degli accessori al proprietario Concedente.

Alla scadenza della Concessione, ovvero alla perdita di efficacia della Concessione per effetto di revoca o risoluzione ai sensi della presente Convenzione, i beni immobili, impianti, opere di sistemazione esterna, attrezzature fisse e mobili e le pertinenze, ivi

incluso quanto realizzato e fornito per l'impianto di cremazione dal Concessionario nel corso della Concessione e l'Opera eventualmente realizzata durante l'affidamento, passeranno *de jure* nella disponibilità del Comune di Biella, il tutto in buono stato di conservazione e manutenzione (salvo il normale deterioramento d'uso), senza corrispettivo alcuno e con la rinuncia da parte del Concessionario ai diritti derivanti dall'art. 936 del Codice Civile.

Nessun indennizzo e/o compenso sarà corrisposto al Concessionario per eventuali miglioramenti e/o addizioni effettuati nel corso della Concessione, fatto salvo quanto diversamente disposto con la presente Convenzione.

La procedura di riconsegna dell'Impianto da parte del Concessionario al Concedente sarà formalizzata con apposito verbale di riconsegna sottoscritto dalle Parti, che indicherà la riconsegna di tutti gli immobili e delle dotazioni impiantistiche in essi presenti in buono stato di conservazione e manutenzione e comunque conforme alla normativa *pro tempore* vigente.

Il verbale di riconsegna, redatto in contraddittorio, conterrà tutte le indicazioni operative e pratiche (consegna delle chiavi, indicazioni aggiornate sulla conduzione impianti, prescrizioni particolari e circostanziate sull'uso degli immobili, avvertenze, ecc....) utili e necessarie a mettere il Concedente nelle migliori condizioni di gestore dell'impianto crematorio.

Nel caso di perimento totale dell'Impianto durante la vigenza della Concessione, per cause fortuite o di forza maggiore non imputabili a negligenza od omissioni del Concessionario o dei suoi aventi causa, questi dovranno provvedere alla ricostruzione dell'Impianto stesso nel più breve tempo possibile, al fine di limitare i danni al Servizio. In questo caso il Concessionario potrà richiedere, in relazione all'investimento e al tempo residuo per gli ammortamenti, una revisione contrattuale e, in caso di non accordo, varrà quanto previsto all'art. 16 "Risoluzione delle Controversie".

Entro e non oltre un (1) anno prima della scadenza della Concessione, il Concedente e il Concessionario verificheranno in contraddittorio la consistenza delle opere e degli impianti oggetto di Concessione – con l'inventario di tutti i beni costituenti la struttura - e il relativo stato, per verificarne le condizioni di esercizio e per accertare l'esigenza di eventuali lavori.

Resta a carico del Concessionario ogni onere per riparazioni e sostituzioni qualora, in caso di accertamento dello stato di consistenza, si riscontrassero difetti, rotture o malfunzionamenti dovuti a qualsiasi causa; a tali interventi dovrà provvedere il Concessionario entro e non oltre il termine di scadenza della Concessione, oppure potrà

provvedervi il Concedente rivalendosi sulla garanzia definitiva prestata dal Concessionario o comunque imputando le relative spese al Concessionario stesso.

Art. 5 - Società di progetto

Il Concessionario ha la facoltà di costituirsi in società di progetto ai sensi dell'art. 184 del Codice, con un capitale sociale minimo di Euro 100.000,00= (centomila/00) interamente sottoscritto e versato, con indicazione delle quote di partecipazione al capitale sociale di ciascun socio.

La Società di Progetto così costituita diventa Concessionario subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.

In tal caso, la Società di Progetto si impegna a compiere le attività oggetto della Concessione, in conformità ai termini e alle condizioni di cui alla documentazione di gara, all'offerta presentata in sede di gara e alla presente Convenzione.

La Società di Progetto sarà unica responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

I rapporti e le obbligazioni dei soci nei confronti della Società di Progetto nonché del Concedente sono disciplinati in conformità all'art. 184, comma 3, del Codice.

Il Concessionario si impegna a conservare i requisiti e le garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, come di volta in volta necessari per legge o ai sensi della presente Convenzione.

Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti o delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.

La cessione delle quote della Società di Progetto potrà aver luogo in tutti i casi ammessi ai sensi dell'art. 184 del Codice.

Qualsiasi cessione di quote del Concessionario, che comporti l'uscita di uno o più soci ovvero l'ingresso di uno o più nuovi soci nel capitale sociale del Concessionario, dovrà essere previamente comunicata al Concedente.

I soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare al Concessionario per tutta la durata della Concessione. La partecipazione di ciascuno dei soci potrà essere trasferita:

- ♦ qualora il nuovo socio intenda entrare nella compagine azionaria del Concessionario, a condizione che posseda i requisiti richiesti dal bando di gara, nessuno escluso,

posseduti dal socio uscente, in misura non inferiore e comunque senza elusione dell'obbligo di partecipazione al capitale da parte dei soci originari;

- ♦ a condizione che il trasferimento sia comunicato per iscritto al Concedente almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista per esso, indicando il nominativo del socio subentrante e producendo tutta la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al punto che precede e comunque sempre previo gradimento del Concedente;
- ♦ in caso di insolvenza di un socio o dichiarazione di fallimento o assoggettamento a procedure concorsuali dello stesso.

L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti di qualificazione possono avvenire in qualsiasi momento.

Art. 6 - Obbligazioni del Concessionario

6.1- Principali obbligazioni del Concessionario

- a) Il Concessionario si impegna a:
 - i. erogare il Servizio e a garantire le forniture a ciò strumentali, secondo le disposizioni della presente Convenzione, del Capitolato Prestazionale e della documentazione di gara tutta;
 - ii. nel caso in cui il Concedente eserciti l'opzione per la realizzazione della seconda linea di cremazione, redigere, a propria cura e spese, i relativi documenti progettuali in conformità alle relative disposizioni del Codice e del Regolamento ed in materia di sicurezza e secondo quanto previsto dalla presente Convenzione;
 - iii. nel caso in cui il Concedente eserciti l'opzione per la realizzazione della seconda linea di cremazione, eseguire i lavori per la costruzione della stessa a perfetta regola dell'arte, ed all'acquisto di tutti gli accessori, arredi e complementi, occorrenti per la realizzazione dell'opera e per l'erogazione del Servizio e secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, previo ottenimento (a propria cura e spese) di tutti i pareri, autorizzazioni, certificati, permessi, accatastamento e quant'altro sia necessario per la costruzione e gestione dell'Opera e funzionamento degli impianti; tali accessori, arredi e beni mobili dovranno essere di livello tecnologico e qualitativo adeguato, di nuova produzione, ed idonei a garantire la sicurezza e la incolumità di persone e cose;
 - iv. attenersi alla normativa vigente nelle fasi di erogazione del Servizio di

gestione dell'Impianto e di progettazione, esecuzione e gestione dell'Opera, con particolare riguardo alla sicurezza e alle matrici ambientali.

- b) Il Concessionario assicura il finanziamento di tutto quanto occorrente all'erogazione del Servizio e alla eventuale realizzazione dell'Opera, assumendo a proprio carico i rischi connessi al finanziamento stesso. In particolare provvederà:
- i. al servizio di pronto intervento, di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le aree di pertinenza e gli arredi, sino alla scadenza della Concessione;
 - ii. al pagamento di tutti i canoni, imposte e diritti per la fornitura di gas, acqua, energia elettrica ed altri servizi necessari alla gestione del Servizio e alla eventuale realizzazione dell'Opera. Nulla è dovuto dal Concessionario per l'eventuale occupazione del suolo pubblico per la costruzione dell'Opera;
 - iii. alla stipula, a propria cura e spese, delle polizze assicurative e fidejussorie di cui alla presente Convenzione;
- c) Il Concessionario procederà:
- i. all'affidamento a soggetti terzi degli appalti e dei sub-affidamenti relativi alle attività e servizi oggetto della Concessione, nei limiti previsti dalla legge e dal disciplinare di gara, fermo restando che, nel caso in cui il Concedente eserciti l'opzione per la realizzazione dell'Opera, il Concessionario, ove non intenda eseguire direttamente le attività progettuali e i lavori per la realizzazione della seconda linea di cremazione, dovrà obbligatoriamente affidare – nel rispetto delle pertinenti disposizioni normative in concreto applicabili - le predette attività a operatori in possesso dei requisiti occorrenti per le attività di progettazione e di attestazione di qualificazione SOA relativa all'esecuzione di lavori pubblici, corrispondente alle categorie e classifiche occorrenti in base alla diversa natura dei lavori.

6.2 - Responsabilità del Concessionario

- a) Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, nonché del rispetto di leggi e regolamenti inerenti le attività di gestione, progettazione e costruzione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

- b) Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione, anche durante l'eventuale Fase di Costruzione.
- c) La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario, salvo quanto previsto al successivo articolo 7 in materia di "Responsabilità del Concedente".
- d) Come meglio dettagliato nella Matrice dei Rischi facente parte della documentazione di gara, il Concessionario assume direttamente per tutta la durata della Concessione i seguenti rischi, ritenendone indenne il Concedente:
- rischio di costruzione (è il rischio legato ai ritardi nella consegna, ai costi addizionali, a *standard* inadeguati), in relazione alla realizzazione dell'Opera;
 - rischio di disponibilità (è il rischio legato alla *performance* dei servizi che il partner privato deve rendere);
 - rischio di domanda (è il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il partner privato deve soddisfare).
- e) Ferma restando la vigilanza del Concedente a termini della presente Convenzione sull'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, in ogni caso il Concessionario è responsabile in via esclusiva e si obbliga a tenere indenne il Concedente da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, ivi comprese le Autorità competenti, in dipendenza della gestione dell'Impianto, nonché della progettazione e della esecuzione dell'Opera e degli interventi previsti dalla Convenzione, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze, incluso il mancato rispetto delle pertinenti disposizioni normative applicabili, comunque connesse con la gestione dell'Impianto e con la progettazione e l'esecuzione dei lavori.
- Pertanto il Concessionario risponderà di tutti i danni causati, anche per la parte eccedente gli importi delle polizze assicurative di cui al testo della presente Convenzione.

6.3 - Ulteriori obbligazioni del Concessionario

- a) Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente la documentazione e le informazioni ragionevolmente richieste, e a prestare l'assistenza richiesta in buona fede dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di

competenza del Concedente. Il Concessionario dovrà nominare un proprio rappresentante, che eleggerà domicilio in Biella, per intrattenere i rapporti con il Concedente derivanti dalla presente Convenzione. Il Concessionario è tenuto a comunicare preventivamente la sua eventuale sostituzione al Concedente.

b) Il Concessionario si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare il Concedente in relazione a:

- i. ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilità dei servizi di cui alla presente Convenzione e al Capitolato Prestazionale, ivi incluse quelle dovute alla necessità di consentire l'espletamento delle verifiche di legge da parte delle competenti Autorità (ad es. ARPA), con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;
- ii. ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione degli eventuali lavori di realizzazione dell'Opera rispetto a quanto previsto nei documenti progettuali e nel cronoprogramma, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;
- iii. la sussistenza dei presupposti per la risoluzione, recesso o decadenza dal beneficio del termine, o altro presupposto per la cessazione delle linee di credito concesse al Concessionario ai sensi del contratto di finanziamento, ovvero per l'esecuzione forzata da parte degli enti finanziatori nei confronti del Concessionario;
- iv. l'instaurazione dei procedimenti giudiziari da parte o nei confronti del Concessionario, ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui alla presente Convenzione;
- v. le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sulla prestazione del Servizio o sull'esecuzione dei lavori in caso di eventuale realizzazione dell'Opera;
- vi. ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.

Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono effettuate al Responsabile Unico del Procedimento.

c) Il Concessionario si impegna a:

- i. dar luogo al completo avviamento del servizio di cremazione e di ogni altra

attività oggetto del Servizio provvedendo alla Messa in Esercizio entro la tempistica, decorrente dalla sottoscrizione della presente Convenzione, offerta in sede di gara e comunque non superiore a 180 giorni;

- ii. nel caso in cui il Concedente eserciti l'opzione per la realizzazione dell'Opera, adottare ogni provvedimento e accordo opportuno o necessario ai fini della rimozione di sottoservizi e interferenze che possano ostacolare o pregiudicare la realizzazione dell'opera entro termini utili al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma;
- d) Il Concessionario si impegna a mantenere la riservatezza dei dati, assumendosi la responsabilità, ai sensi delle vigenti norme di legge, nei confronti del Concedente, rispondendo anche per l'operato degli altri soggetti coinvolti nell'esecuzione della Convenzione, in particolare della riservatezza dei dati tecnici, economici e personali inerenti il funzionamento e la gestione dell'Impianto e l'eventuale progettazione e costruzione dell'Opera.

6.4 - Dichiarazioni e garanzie del Concessionario

Il Concessionario dichiara e garantisce che ha agito e continuerà ad agire in conformità ad ogni previsione di legge o regolamento di tempo in tempo vigente, anche in materia ambientale, contributiva e previdenziale.

Il Concessionario dichiara di aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la gestione dell'Impianto e la progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione dell'Opera la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione della Convenzione in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare pretese economiche dovute a carenze conoscitive dei luoghi.

Art. 7 - Obbligazioni del concedente

7.1 - Principali obbligazioni del Concedente

Il Concedente si impegna a:

- a) effettuare le operazioni di consegna dell'Impianto, mettendo a disposizione del Concessionario, per l'intera durata della Concessione, l'immobile costituente l'Impianto, come indicato nell'art. 1 del Capitolato Prestazionale, riservandosi il diritto di pubblico accesso alle aree esterne al centro di cremazioni ed ai colombari per cellette cinerarie, oltre all'uso esclusivo dell'area contraddistinta nell'elaborato planimetrico allegato sub 2 al Capitolato Prestazionale fintantoché

non venga esercitata l'opzione di cui all'art. 9.1 e la facoltà di concedere a terzi aree per edicole private;

- b) in caso di esercizio da parte del Concedente dell'opzione di realizzazione della seconda linea di cremazione, effettuare le operazioni di consegna dei lavori ai sensi della pertinente normativa applicabile e nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma;
- c) compiere nel più breve tempo possibile tutte le attività amministrative di sua competenza necessarie all'erogazione del Servizio e alla eventuale realizzazione dell'Opera, compresi a titolo esemplificativo tutti i permessi, autorizzazioni, nulla osta, approvazioni e atti;
- d) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta (30) giorni dalla richiesta scritta del Concessionario; qualora il ritardato o mancato rilascio di una o più autorizzazioni sia imputabile a terzi e il Concessionario dimostri di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell'ottenimento stesso, tale evento è da ritenersi convenzionalmente riconducibile ad un evento di Forza Maggiore con la conseguente applicabilità della relativa disciplina di cui alla presente Convenzione;
- e) verificare e validare i progetti ai sensi della pertinente normativa applicabile prima della loro approvazione;
- f) effettuare opportuno controllo sulla gestione dell'Impianto, sia contabile sia tecnico-amministrativo;
- g) nominare il Direttore dell'Esecuzione, il cui compenso sarà a carico del Concessionario;
- g) effettuare idonea vigilanza sui lavori per la realizzazione dell'Opera nei modi previsti dalla presente Convenzione;
- h) prendere in consegna l'Impianto alla scadenza della Concessione, previa redazione di apposito verbale sottoscritto da entrambe le Parti, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.

Si intende ovviamente che l'eventuale costruzione dell'Opera, in conformità al progetto definitivo ed esecutivo, non comporta né dovrà comportare in futuro oneri a carico dei bilanci comunali, salvo quelli che derivino da opere aggiuntive richieste dal Concedente.

7.2 - Obblighi di informazione

Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario nel più breve tempo possibile e comunque entro dieci (10) giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione al Concedente, le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni resoconto concernente la gestione, manutenzione e funzionalità dell'Impianto predisposto dal Concedente o comunque reso pubblico dal Concedente;
- b) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;
- c) l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione;
- d) la comunicazione di risoluzione o di revoca per motivi di pubblico interesse ai sensi della presente Convenzione;
- e) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla Concessione;

7.3 - Dichiarazioni e garanzie del Concedente

Il Concedente dichiara e garantisce che:

- a) l'aggiudicazione della Concessione al Concessionario è stata disposta in piena conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione è avvenuta, incluse, *inter alia*, le disposizioni del Codice e del Regolamento;
- b) tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione della Concessione al Concessionario sono stati legittimamente e compiutamente evasi;
- c) alla data di stipula della presente Convenzione nessun ricorso avente a oggetto l'annullamento dell'aggiudicazione della Concessione è stato presentato alla competente autorità giudiziaria o comunque notificato al Concedente.

7.4 - Responsabilità del Concedente

Il Concedente è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione.

7.5 - Sorveglianza

Il Concedente esercita una funzione di sorveglianza, sia durante l'erogazione del

Servizio sia in Fase di Costruzione. In particolare, il Concedente verifica che le prestazioni fornite dal Concessionario risultino conformi alla presente Convenzione, al Capitolato Prestazionale, all'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara e alla restante documentazione di gara.

Il Concedente potrà avvalersi, nella sua sorveglianza sull'attività del Concessionario, oltre che del proprio personale tecnico anche di altri strumenti conoscitivi (questionari alla cittadinanza, raccolta di giudizi sulle attività svolte e sulla qualità di gestione del servizio percepita dagli utenti).

È fatto obbligo al Concessionario di fornire l'assistenza tecnica necessaria all'espletamento di accertamenti e verifiche.

PARTE II – GESTIONE DELL'IMPIANTO

Art. 8 – Gestione dell'Impianto

8.1 - Obbligazioni generali e servizi

a) Il Concessionario si impegna ad erogare, a partire dalla Messa in Esercizio e per tutta la durata della Concessione, le prestazioni che compongono il Servizio a termini del Capitolato Prestazionale e secondo quanto di seguito previsto.

In particolare la gestione del Servizio, fermo restando quanto previsto dal Capitolato Prestazionale, oltre alla cremazione ed alla disponibilità di celle per la tumulazione delle ceneri, dovrà garantire anche il supporto alla cerimonia funebre coordinandone il rituale, al quale devono essere destinate particolari strutture e specifico personale.

Tale rituale si comporrà del ricevimento del funerale dall'ingresso del Cimitero Urbano di Viale dei Tigli più prossimo al crematorio, dell'accompagnamento del corteo sino al tempio crematorio ed al successivo commiato della salma, della consegna delle ceneri alla famiglia o ad incaricato del Concessionario per la tumulazione in caso di utilizzo in concessione delle cellette ossario la cui gestione è affidata al Concessionario ai sensi della presente Convenzione.

Il Servizio comprenderà anche l'asportazione dal feretro degli oggetti metallici esterni, senza in alcun modo procedere all'apertura del feretro stesso, ed il relativo smaltimento nei modi previsti dalla legislazione vigente in materia.

L'espletamento del Servizio deve garantire:

- il mantenimento in perfetto stato e l'efficienza funzionale di tutti gli impianti ed attrezzature e dei locali, che devono essere tenuti in ottimo stato di conservazione, frequentemente ripuliti, dotati di idoneo e sufficiente arredo

(fisso e rimovibile) per l'allestimento di sale per il commiato e di camere mortuarie/deposito di osservazione, comprendendo anche l'onere per spese straordinarie;

- la dedicazione di personale idoneo, per numero, per formazione, per comportamento, dotato di idonea divisa riconoscibile, autorizzato ad eseguire anche le disposizioni emanate dal Comune o dal personale comunale, in applicazione degli obblighi normativi posti a tutela del lavoratore;
- la cremazione per salme e resti mortali provenienti dall'intero territorio nazionale, senza alcuna riserva;
- la concessione delle **cellette ossario** collocate nell'area contrassegnata con [●] nella planimetria allegata sub **I** al Capitolato Prestazionale, (n. 1408, di cui 230 attualmente occupate).

a.1) Per il servizio di cremazione e per la concessione delle predette cellette ossario, il Concessionario applica all'utenza un livello iniziale della tariffa, così come risultante dall'offerta formulata dal Concessionario rispetto ai valori stabiliti nella documentazione a base di gara (al netto dell'IVA e di ogni altra imposta che sarà applicata all'utilizzatore finale a termini di legge), nella misura pari a:

- ✓ *Cremazione salma **residenti** nel Comune di Biella: **Euro** _____/cad (compresa la fornitura dell'urna, della tipologia offerta in sede di gara, e la dispersione delle ceneri nel Cimitero Urbano di Biella se richiesta), come da offerta risultata aggiudicataria;*
- ✓ *Cremazione salma **residenti** nella Provincia di Biella: **Euro** _____/cad (compresa la fornitura dell'urna, della tipologia offerta in sede di gara, e la dispersione delle ceneri nel Cimitero Urbano di Biella se richiesta), come da offerta risultata aggiudicataria;*
- ✓ *Cremazione resti mortali senza cassa di legno: **Euro** _____/cad, come da offerta risultata aggiudicataria;*
- ✓ *Cremazione resti mortali con cassa di legno: **Euro** _____/cad, come da offerta risultata aggiudicataria;*
- ✓ *Concessione cellette collocate nell'area contrassegnata con [●] nella planimetria allegata sub **I** al Capitolato Prestazionale: **Euro** _____/cad, come da offerta risultata aggiudicataria.
L'importo per l'utilizzo in concessione di celletta ossario comprende il relativo servizio di tumulazione delle ceneri.*

Le tariffe da praticare all'utenza per i servizi di cremazione e per la concessione delle cellette sono aggiornate annualmente, attraverso le tariffe per servizi a domanda individuale approvate annualmente dal Comune, mediante applicazione del ribasso risultante dall'aggiudicazione all'importo delle tariffe revisionato con le modalità previste dalla normativa nazionale di riferimento (attualmente, art. 5, co. 2, della l. n. 130/2001 e art. 3 del d.m. 27 maggio 2006). Nel caso di cellette collocate nell'area contrassegnata con [●] nella planimetria allegata sub **I** al Capitolato Prestazionale, il contratto di concessione tra Concessionario e soggetto interessato è redatto secondo modelli definiti preventivamente dal Concedente. Il contratto di concessione deve essere trasmesso, a cura del Concessionario, all'Ufficio Contratti del Comune entro cinque giorni dalla sottoscrizione. Eventuali concessioni effettuate in violazione del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e/o della deliberazione annuale della Giunta Comunale relativa al Piano di concessione loculi e cellette ai viventi, comporteranno l'irrogazione, a carico del Concessionario, di una penale pari a **Euro 1.000,00** (mille) per ogni violazione accertata.

a.2) Il Concessionario eroga altresì i seguenti servizi applicando all'utenza il seguente livello iniziale della tariffa (al netto dell'IVA e di ogni altra imposta che sarà applicata all'utilizzatore finale a termini di legge), come stabilito dalla Deliberazione di G.C. del Comune di Biella n. 107 del 26/04/2021

- Cremazione salma **non residenti** nella Provincia di Biella: **Euro 491,80/cad** (compresa la fornitura dell'urna, della tipologia offerta in sede di gara, e la dispersione delle ceneri nel Cimitero Urbano di Biella se richiesta);
- Cremazione con **cassa non standard**: **Euro 620,92/cad**;
- Cremazione di **cofani contenenti zinco per residenti nel Comune di Biella**: **Euro 737,70/cad**;
- Cremazione di **cofani contenenti zinco per residenti nella Provincia di Biella**: **Euro 901,64/cad**;
- Cremazione di **cofani contenenti zinco per non residenti nella Provincia di Biella**: **Euro 1.065,57/cad**;
- Cremazione **arti**: **Euro 204,92/cad**;
- Cremazione **resti ossei**: **Euro 204,92/cad**;
- Cremazione **resti ossei riconoscibili**: **Euro 204,92/cad**;
- Il servizio di **dispersione delle ceneri** nell'area appositamente dedicata, come individuata nelle planimetrie allegata al Capitolato Prestazionale, da rendere se

richiesto:

- in caso di salma cremata nell’Impianto, con remunerazione compresa nella percezione della tariffa per il servizio di cremazione stabilita ai sensi della presente Convenzione;
- in caso di salma cremata in altro impianto: **Euro 204,92/cad**;
- Il servizio di accoglienza temporanea di salme, prima dei funerali e non necessariamente avviate alla cremazione, in una camera mortuaria (che possa fungere anche da deposito di osservazione e da sala di commiato del tipo “Casa Funeraria” - “Funeral Home”), con accesso diretto anche dal complesso cimiteriale esistente, messa a disposizione del Comune di Biella (su semplice richiesta, con arredo adeguato secondo le necessità, e senza oneri di spesa e di manutenzione a carico del Concedente per tutta la durata della Concessione);
- Il servizio di **accoglienza temporanea di salme**, in due camere mortuarie (che possano fungere anche da deposito di osservazione e da sala di commiato del tipo “Casa Funeraria”- “Funeral Home”), adeguatamente arredate, a norma di legge, in aggiunta a quella messa a disposizione del Comune di Biella; la tariffa giornaliera iniziale per il servizio di **deposito salme** è pari a **Euro 31,15** e per il servizio di **sala veglia** è pari a **Euro 147, 54**;
- **Cerimonia: Euro 122,95/cad**;
- **Riprese video: Euro 147,54/cad**;
- **Uso della sala polifunzionale per attività diverse: Euro 28,69/ora**;
- In caso di richiesta, il servizio di estumulazione in relazione alle cellette ossario ubicate nel blocco attestato all’Impianto, alla tariffa iniziale indicata nella Deliberazione di C.C. del Comune di Biella n. 107 del 26/04/2021 .

Gli ulteriori servizi di cremazione non fatti oggetto di specifica elencazione sono erogati dal Concessionario alla tariffa iniziale corrispondente alla pertinente tariffa ministeriali in vigore.

Le tariffe da praticare all’utenza per i servizi oggetto di concessione sono aggiornate annualmente, attraverso le tariffe per servizi a domanda individuale approvate annualmente dal Comune, mediante applicazione dell’aliquota di revisione prevista per i servizi di cremazione dalla normativa nazionale di riferimento (attualmente, art. 5, co. 2, della l. n. 130/2001 e art. 3 del d.m. 27 maggio 2006).

a.3) È compito del Concessionario incassare direttamente dai terzi le tariffe previste per i servizi e le forniture effettuati, a fronte dell’emissione di regolari

fatture nei termini di legge.

Il Concessionario tiene sollevato il Concedente da ogni responsabilità nei confronti degli utenti del Servizio, derivante da errori, omissioni e non conformità nell'applicazione delle tariffe stabilite e rinuncia a qualsiasi diritto di rivalsa nei confronti del Concedente per il recupero di crediti per i servizi erogati.

- b) Il Concessionario si impegna a garantire la massima disponibilità del Servizio. In particolare, il Concessionario dovrà svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Impianto, comprensivo dell'Opera realizzata in caso di esercizio da parte del Concedente dell'opzione di cui all'art. 9.1, in modo da garantirne il regolare utilizzo da parte del Concedente e del pubblico, per tutta la durata della Concessione, con l'obbligo di restituire, alla scadenza della stessa, l'Impianto in condizioni conformi a quanto indicato nel precedente art. 4 della presente Convenzione e nel Capitolato Prestazionale.
- c) In caso di superamento quantitativo, qualitativo o temporale delle condizioni di cui al Capitolato Prestazionale, il Concedente, attraverso il Responsabile del Procedimento, dovrà effettuare una specifica contestazione al Concessionario. Il Concedente provvederà a determinare la misura della relativa penale, dandone comunicazione al Concessionario. È comunque salvo il diritto del Concessionario ad agire per l'accertamento dell'infondatezza della penale, ai sensi del successivo articolo relativo a "Risoluzione delle Controversie".
- d) Il Concessionario si adopererà per assicurare al Concedente la massima flessibilità nell'utilizzo degli spazi interni ed esterni dell'Impianto, in relazione a dimensioni, numero e destinazione, alle condizioni e ai termini del Capitolato Prestazionale e della documentazione progettuale dell'eventuale Opera.

8.2 - Modifiche nei servizi

L'erogazione dei Servizi avrà luogo in conformità al Capitolato Prestazionale e all'offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara. Per nessun motivo il Concessionario può introdurre di sua iniziativa variazioni ai servizi richiesti come descritti nel Capitolato Prestazionale, nella presente Convenzione e nell'offerta tecnica aggiudicataria. Nel corso dell'intero periodo di validità della Concessione e in presenza di comprovate esigenze di carattere generale, il Concedente potrà richiedere l'adeguamento del Capitolato Prestazionale. In tal caso le Parti si impegnano a concordare, in via collaborativa e secondo i principi di correttezza contrattuale, gli adeguamenti al Capitolato Prestazionale che rispondano alle esigenze espresse dal Concedente purché non sia alterata sostanzialmente la natura

della Concessione.

8.3 - Modalità di prestazione e qualità del Servizio

I servizi che il Concessionario si obbliga a fornire, ai sensi della Convenzione, sono servizi pubblici e, pertanto, essi dovranno essere prestati con la massima diligenza, senza ingiustificate interruzioni, anche in presenza di controversie o contestazioni con il Concedente.

Il Concessionario è tenuto a svolgere il Servizio garantendo tutte le prestazioni e il livello di qualità previsti, anche provvedendo ad adeguare il Servizio offerto alle eventuali normative entrate in vigore successivamente alla stipulazione della presente Convenzione, fino alla data di scadenza della Concessione.

In particolare, il Concessionario, con la sottoscrizione della presente Convenzione, ferme restando tutte le obbligazioni di cui al Capitolato Prestazionale, assume:

- l'obbligo di applicare le vigenti disposizioni in materia di rispetto della privacy e del trattamento dei dati in ogni adempimento conseguente e comunque connesso all'esecuzione del Servizio affidato, nel rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", e del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- la responsabilità di adozione, nell'espletamento del Servizio, dei procedimenti e tutele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità del personale e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
- l'obbligo di osservare, alla data di effettuazione del Servizio, tutte le normative vigenti sulla gestione e manutenzione dell'Impianto;
- rispettare scrupolosamente quanto previsto nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

8.4 – Manutenzione

Il Concessionario provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Impianto, ivi compresa l'Opera realizzata in caso di esercizio da parte del Concedente dell'opzione per la realizzazione della seconda linea di cremazione, curandone il mantenimento, l'efficienza e il buon funzionamento, secondo quanto previsto nell'offerta risultata aggiudicataria, nel Capitolato Prestazionale, a regola d'arte e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Il Concessionario farà uso della manodopera, delle attrezzature, dei mezzi e di quant'altro necessario per la manutenzione dell'Impianto, ivi compresa l'Opera

eventualmente realizzata.

PARTE III – EVENTUALE FASE DI COSTRUZIONE

Art. 9 - Progettazione e costruzione dell'eventuale seconda linea di cremazione

9.1 - Opzione del Concedente per la realizzazione della seconda linea di cremazione

Il Concedente si riserva, entro 36 (trentasei) mesi dall'avvio del Servizio dedotto in affidamento, di prevedere la realizzazione di una seconda linea di cremazione a servizio dell'Impianto sull'area contraddistinta nell'elaborato planimetrico allegato sub 2 al Capitolato Prestazionale, e ciò compatibilmente con quanto consentito dalla disciplina regolatoria urbanistica comunale.

9.2 – Autorizzazioni

a) Il Concessionario sottopone alla conferenza di servizi i progetti di sua competenza, o, in alternativa, richiede tutti i pareri agli organi competenti.

b) Il Concessionario si impegna ad attivarsi, secondo i casi, in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni entro i tempi previsti dal cronoprogramma le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta (compreso il certificato di agibilità) e quant'altro necessario per la corretta esecuzione dell'Opera, per la Messa in Esercizio e l'erogazione dei Servizi, fermo l'impegno di collaborazione del Concedente ai sensi del precedente articolo 7.1 "Principali obbligazioni del Concedente".

c) Per l'ottenimento dei provvedimenti citati al precedente paragrafo b), il Concessionario si impegna ad agire con la massima diligenza e sarà esonerato da responsabilità per ritardi solo ove dimostri di aver correttamente e tempestivamente interpellato gli organi pubblici competenti e di aver adempiuto gli oneri, adempimenti e condizioni di volta in volta previsti per l'ottenimento e la conservazione di efficacia dei detti provvedimenti.

9.3 – Specifiche obbligazioni del Concessionario

Fermi restando gli altri obblighi previsti nella presente Convenzione e nel Capitolato Prestazionale, il Concessionario si obbliga a:

- a) rilasciare a favore del Concedente tutte le cauzioni, garanzie e coperture assicurative previste dalla legge e dalla presente Convenzione;
- b) fornire al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia utile alla verifica del rispetto degli obblighi contrattuali di cui alla presente Convenzione;
- c) adempiere a tutte le prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Fatti salvi i casi di Forza Maggiore e i fatti imputabili al Concedente, il

Concessionario si impegna altresì a:

- rispettare i tempi di esecuzione delle prestazioni come risultanti dal cronoprogramma presentato;
- rispettare e far rispettare le disposizioni che in fase esecutiva potranno essere impartite dal Concedente, per il tramite dei suoi incaricati, onde pervenire alla buona esecuzione dei lavori.

Il Concessionario si impegna a provvedere a propria cura e spese, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'Opera, all'accatastamento e aggiornamento della mappa catastale, fermo restando l'obbligo del Concedente di fornire tempestivamente al Concessionario, su richiesta di quest'ultimo, ogni e qualsiasi atto o documento in suo possesso necessario o occorrente al predetto fine.

9.4 – Obblighi specifici del Concedente

Fermo restando quanto previsto nella presente Convenzione e nel Capitolato Prestazionale, il Concedente si impegna:

- nei casi previsti dalla legge, a convocare la conferenza di servizi per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, pareri e nulla osta richiesti dalle norme vigenti;
- a esaminare e approvare gli elaborati progettuali prodotti dal Concessionario;
- nominare il Direttore dei Lavori, il cui compenso sarà a carico del Concessionario;
- nominare i soggetti incaricati delle operazioni di collaudo, il cui compenso sarà a carico del Concessionario.

9.5 - Cronoprogramma e progettazione

- a) Entro sessanta (60) giorni dall'esercizio dell'opzione di cui all'art. 9.1 da parte del Concedente, il Concessionario dovrà sottoporre al Concedente la proposta di progetto definitivo e di cronoprogramma. Nei quindici (15) giorni successivi, il Concedente presenterà le proprie osservazioni, che saranno oggetto di revisione congiunta tra le Parti ai fini della definizione del progetto definitivo e del cronoprogramma.
- b) Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al cronoprogramma e al progetto definitivo le modifiche e/o variazioni richieste, per tener conto dei termini di legge, dal Concedente e dalle varie Amministrazioni competenti per legge al rilascio delle autorizzazioni, pareri e nulla osta richiesti dalle norme vigenti in materia per la realizzazione dell'Opera. In caso di ricorso all'istituto della conferenza di servizi, il Concessionario sarà tenuto ad apportare al cronoprogramma e al progetto definitivo le modifiche e/o variazioni richieste dal

Concedente entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e continuativi dalla data di efficacia delle determinazioni finali della conferenza di servizi.

In mancanza di tali richieste, il cronoprogramma e il progetto definitivo dovranno essere approvati dal Concedente entro trenta (30) giorni dalla rispettiva data di consegna al Concedente. All'esito dell'approvazione da parte del Concedente, il progetto definitivo e il cronoprogramma (come modificati) costituiranno allegati al presente atto.

Il progetto definitivo, prima della relativa approvazione da parte del Concedente, è soggetto a verifica *ex art. 26* del Codice.

- c) Entro il termine definito dal cronoprogramma e previo ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie (da richiedere ad avvenuta approvazione del progetto definitivo) il Concessionario dovrà consegnare al Concedente il progetto esecutivo, sul quale il Concedente presenterà le proprie osservazioni nei quindici (15) giorni successivi, nel rispetto delle modalità stabilite al precedente paragrafo a) del presente articolo.
- d) Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al cronoprogramma ed al progetto esecutivo le modifiche e/o variazioni richieste dal Concedente per tener conto dei termini di legge, ovvero, per l'ottenimento delle abilitazioni prescritte per la realizzazione dell'Opera. In mancanza di tali richieste, il cronoprogramma e il progetto esecutivo dovranno essere approvati dal Concedente entro trenta (30) giorni dalla rispettiva data di consegna al Concedente. Ove le dette richieste diano luogo ad alterazione sostanziale del cronoprogramma o del progetto esecutivo e a un'Alterazione Significativa dell'Equilibrio Economico Finanziario, l'adozione delle relative variazioni sarà subordinata all'adeguamento del Piano Economico-Finanziario. All'esito dell'approvazione da parte del Concedente, il Progetto esecutivo ed il cronoprogramma (come modificati) costituiranno allegati al presente atto. Resta inteso che nell'ambito della predisposizione di eventuali adeguamenti del progetto esecutivo, il Concessionario avrà la facoltà di sottoporre al Concedente revisioni e/o integrazioni che siano ritenute necessarie per la migliore funzionalità dell'Opera. Eventuali modifiche e/o integrazioni proposte dal Concessionario dovranno comunque garantire condizioni di servizio e di sicurezza almeno equivalenti alle soluzioni originarie.

Il progetto esecutivo, prima della relativa approvazione da parte del Concedente, è soggetto a verifica *ex art. 26* del Codice.

- e) I documenti di progettazione dovranno essere predisposti nel rispetto di tutte

le normative vigenti in materia di Lavori Pubblici e secondo quanto prescritto per l'ottenimento di autorizzazioni specifiche, tenuto conto anche delle eventuali prescrizioni e indicazioni fornite dal Concedente.

- f) Qualora il cronoprogramma o i documenti di progettazione siano modificati per accordo tra Concedente e Concessionario e tali modifiche non consentano al Concessionario di rispettare i termini stabiliti per il completamento dei lavori e la Messa in Esercizio dell'Opera, il Concessionario avrà diritto a una corrispondente proroga.

9.6 - Esecuzione dei lavori

I Lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i documenti di progettazione, nonché nel rispetto del cronoprogramma e di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione dell'Opera e l'erogazione del Servizio.

Il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia di affidamento dei lavori a soggetti terzi, fermo restando che le Opere dovranno comunque essere eseguite solo da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per la categoria dei lavori indicati nel Bando di gara.

9.7. Responsabile Unico del Procedimento - Direttore Lavori

La nomina del Direttore dei Lavori sarà effettuata dal Concedente con oneri economici a carico del Concessionario.

La Direzione Lavori sarà costituita dal Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice e dei relativi atti di attuazione.

L'approvazione dei materiali e la loro accettazione nella costruzione dell'Opera dovrà avvenire da parte della Direzione Lavori.

Il Concedente svolgerà la funzione di sorveglianza su tutte le attività del Concessionario attraverso la Direzione Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato.

9.8 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia - Varianti

- a) La Concessione può essere modificata nei casi previsti dai commi 1 e 4 dell'art. 175 del Codice, al ricorrere delle condizioni ivi previste.
In particolare, nei casi e nei modi di cui all'art. 175, co. 1, lett. b), del Codice, al

Concessionario possono essere affidati servizi o lavori supplementari, resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale. Gli eventuali lavori o servizi suppletivi saranno remunerati attraverso l'applicazione del ribasso percentuale, risultante dal preventivo formulato dal Concessionario, sui prezzi attinenti riportati nel Prezziario Regione Piemonte dell'anno di riferimento, a valere sull'importo che verrà stanziato con il Bilancio Pluriennale di Previsione o, al ricorrere delle condizioni previste dalla presente Convenzione, mediante gli strumenti di revisione dell'equilibrio economico-finanziario.

- b) Nell'esecuzione dell'Opera, il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi alle varianti progettuali richieste dal Concedente sia durante la Fase di Costruzione sia durante la Fase di Gestione, che comportino l'introduzione di modifiche di dettaglio e/o di innovazioni migliorative e che non determinino un'alterazione sostanziale del progetto esecutivo; eventuali costi aggiuntivi per lavori saranno valutati in base ai tariffari forniti dal Concessionario unitamente al progetto esecutivo approvato dal Concedente.
- c) Le varianti potranno essere proposte dal Concessionario qualora si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale l'Opera.
- d) Le varianti in corso d'Opera possono essere ammesse qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 175, co. 1, lett. c), del Codice e saranno valutate in base ai capitolati tecnici e tariffari forniti dal Concessionario unitamente al progetto esecutivo approvato dal Concedente.
- e) Le eventuali perizie di variante dovranno essere approvate dal Concedente. Quest'ultimo si impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta.
- f) Il Concessionario è tenuto a sopportare i costi relativi a varianti in corso d'Opera dovute al manifestarsi di errori od omissioni di progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'Opera, ovvero la sua utilizzazione e provvede con oneri a proprio carico alla manutenzione straordinaria, non preventivata, derivante da una progettazione o costruzione non adeguata.
In tali casi, il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno conseguito in relazione a detti errori od omissioni.

9.9 - Interferenze

- a) Il Concessionario dovrà provvedere ai lavori e alle forniture necessarie ai fini della rimozione di sottoservizi e interferenze, in conformità con i provvedimenti adottati e gli accordi conclusi dal Concedente.
- b) In caso di ritardi nella rimozione di sottoservizi e interferenze non imputabili al Concessionario, che comportino un ritardo dei tempi di realizzazione dell'Opera rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma, si darà luogo a proroghe di durata corrispondente al ritardo registrato. È inteso che il Concessionario non potrà richiedere proroghe qualora il ritardo sia imputabile a inadempienze o fatti riconducibili al Concessionario.

9.10 - Direzione lavori, Responsabile della Sicurezza

- a) Il Concessionario assume la responsabilità della nomina e dell'adempimento delle funzioni di Responsabile della Sicurezza, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (nominando tecnici di provata esperienza ed adeguato curriculum, con contestuale comunicazione al Concedente, ed al pagamento della relativa prestazione professionale).
- b) Il Concessionario è tenuto a uniformarsi alle osservazioni e direttive impartite dal Concedente, anche tramite il Direttore dei Lavori, senza tuttavia sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni programmate, salvo nella misura in cui la sospensione o ritardo sia conseguenza diretta di dette osservazioni o direttive.
- c) Fermo quanto previsto nella presente Convenzione, il Concessionario potrà eseguire immediatamente le modifiche al progetto esecutivo richieste dal Concedente a condizione che: abbiano carattere migliorativo; non comportino una alterazione sostanziale del progetto esecutivo; non comportino incremento del costo di costruzione dell'Opera o alterazione del Piano Finanziario;
- d) Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Concedente, il Concessionario sarà pienamente responsabile della corretta e puntuale progettazione ed esecuzione dei lavori, dell'osservanza delle buone regole dell'arte, della qualità dei materiali impiegati. I controlli e le verifiche eseguite nel corso della Concessione non escludono infatti la responsabilità del Concessionario per i vizi, i difetti e le difformità dell'Opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né dalla garanzia per le parti di lavoro ed i materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo al Concessionario, né alcuna preclusione in capo al Concedente.

9.11 - Prove, collaudo, avviamento gestione

- a) Il Concessionario, entro i 30 giorni successivi, darà comunicazione scritta al Concedente della data di completamento di ciascuna fase di avanzamento prevista dal cronoprogramma e dell'ultimazione dei lavori.
- b) Il Concessionario comunicherà per iscritto le date proposte per l'inizio delle procedure di collaudo in corso d'opera e finale, conformemente alle previsioni del progetto esecutivo.
- c) Il collaudo tecnico e amministrativo dei lavori sarà effettuato in corso d'opera ai sensi della normativa vigente da parte del collaudatore nominato dal Concedente. Al collaudatore potrà essere conferito anche l'incarico del collaudo statico.
- d) I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti delle commissioni di collaudo, saranno a carico del Concessionario.
- e) Il collaudo sarà effettuato nel rispetto delle procedure di cui al DPR 207/2010 o comunque della disciplina normativa vigente.
- f) Durante l'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.
- g) L'eventuale consegna anticipata, ai termini e alle condizioni in cui essa è consentita dalla pertinente normativa, non costituirà accettazione della buona esecuzione dei lavori e dell'Opera e, pertanto, non solleva il Concessionario dalle relative responsabilità.
- h) Del collaudo in corso d'opera verrà redatta dettagliata relazione. Alla verifica dell'avvenuto completamento dei lavori, sarà redatto processo verbale di ultimazione dei lavori, nonché rilasciato il nulla osta a eseguire tutte le prove e verifiche previste per la Messa in Esercizio dell'Opera. In occasione del collaudo si provvederà all'accertamento dello stato di consistenza dell'Opera, degli impianti fissi, dei servizi accessori e delle opere di sistemazione del soprassuolo, che verrà descritto in apposito verbale, sottoscritto da un rappresentante del Concedente e da un rappresentante del Concessionario, indicante lo stato degli immobili in forma esauriente, al fine di consentire alle parti di eliminare ogni dubbia interpretazione sulle pattuizioni contrattuali previste, ovvero verranno evidenziati eventuali vizi d'Opera che dovranno essere tempestivamente eliminati a completo carico del Concessionario. Dopo il certificato di collaudo, il Concessionario e il Concedente dovranno provvedere alla ricognizione dei beni ed all'inventario di tutti i beni mobili e immobili costituenti la struttura, con i

relativi accessori, gli arredi, gli impianti tecnologici e le pertinenze che, da tale momento, saranno considerati di proprietà del Concedente ed affidati in concessione al Concessionario.

Ai fini degli obblighi della presente Convenzione, la data di redazione del verbale di ricognizione e di inventario (da redigere entro quindici giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio) sarà coincidente con la data di Messa in Esercizio dell'Opera.

Copia autentica dei certificati di collaudo, delle certificazioni di prevenzione incendi e di tutte le autorizzazioni necessarie al funzionamento dell'Impianto sarà depositata presso il Concedente.

- i) Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità previste dalla pertinente normativa, sarà emesso entro il termine massimo di sei (6) mesi dall'ultimazione dei lavori ed avrà carattere provvisorio (il "Certificato di Collaudo Provvisorio"); assumerà carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla data di rilascio. Decorsi due mesi dalla scadenza del predetto termine, il collaudo si intende approvato dal Concedente, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
- j) Con la firma del certificato di collaudo e del verbale di ricognizione e di inventario il Concessionario assume l'impegno di fornire tutte le prestazioni, i servizi e le attività descritte nel Capitolato Prestazionale e nell'offerta dal medesimo presentata senza che possa trovare giustificazione alcuna. In ogni caso, qualora vi fossero interpretazioni diverse tra Concessionario e Concedente, resta inteso e confermato che il Concessionario ha l'obbligo di mantenere lo standard di funzionalità dell'Opera nello stato in cui è stata realizzata risanando tutti gli eventuali vizi d'opera, garantendo sempre e comunque le prestazioni minime dettate dal Capitolato Prestazionale, e preservandone il livello funzionale nel tempo.

9.12 – Verifiche in corso d'opera

In conformità alle vigenti normative, il Concedente, e per esso il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il collaudatore di cui al precedente art. 9.11, potrà compiere qualsivoglia verifica in corso d'opera, senza necessità di alcun preavviso.

Tali verifiche e/o ispezioni saranno comunque effettuate in modo da non arrecare irragionevoli pregiudizi al Concessionario.

Il Concedente darà tempestiva comunicazione al Concessionario di ogni irregolarità che dovesse accertarsi durante le verifiche o ispezioni, specificando, per quanto possibile, le ragioni delle accertate irregolarità.

Entro cinque (5) giorni dal ricevimento di una qualsiasi segnalazione in tal senso, il Concessionario dovrà adottare tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarità rilevate dandone conferma scritta al Concedente.

I verbali di tali verifiche o prove, se sottoscritti dal Concessionario o comunque redatti secondo le previsioni della vigente normativa, faranno piena prova tra le Parti anche ai fini del collaudo.

9.13 – Proprietà della documentazione progettuale

L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, piani di sicurezza, da consegnare al Concedente a cura del Concessionario sia in formato cartaceo che informatico modificabile, e quant'altro si renda necessario per la completa illustrazione, cantierabilità e manutenzione dell'Opera, resterà di proprietà piena ed assoluta del Concedente, il quale potrà riprodurre gli elaborati nelle copie ritenute necessarie, a proprio uso e per i fini previsti dalla L. 241/90. Per le ipotesi contemplate dal presente articolo, il professionista non solleverà eccezioni di sorta, né gli spetterà alcun compenso.

Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione della presente Convenzione. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

Il Concedente resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario e i titolari o concessionari delle opere dell'ingegno e alle eventuali controversie tra di loro.

PARTE III – GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 10 - Fideiussioni e garanzie

- a) A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'Impianto, il Concessionario, in sede di stipula della presente Convenzione, ha provveduto a consegnare al Concedente garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice, mediante fideiussione [bancaria o assicurativa] n. rilasciata in data da di importo pari al 10% dell'importo della Concessione, risultante dal Piano Economico Finanziario prodotto dal Concessionario in sede di gara, salva l'applicazione delle riduzioni previste dall'art. 103 del Codice. Trova applicazione quanto previsto all'art. 103 del Codice.
- b) Per il caso in cui il Concedente eserciti l'opzione di cui all'art. 9.1 della presente

Convenzione per la realizzazione della seconda linea di cremazione, il Concessionario si impegna a prestare, prima dell'avvio delle attività riguardanti l'Opera, una garanzia fideiussoria di importo pari al 10% del valore dell'investimento. Tale garanzia, posta a copertura del corretto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla realizzazione dell'Opera, è costituita con le modalità di cui alla precedente lett. a). Tale garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Concessionario, dei documenti, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

- c) Per il caso in cui il Concedente eserciti l'opzione di cui all'art. 9.1 della presente Convenzione per la realizzazione della seconda linea di cremazione, il Concessionario si impegna a integrare, alla data di Messa in Esercizio dell'Opera, l'importo della garanzia definitiva di cui alla precedente lett. a) per adeguarlo all'importo della Concessione, risultante dal Piano Economico Finanziario prodotto dal Concessionario in sede di gara, conseguente all'esercizio dell'opzione stessa.
- d) In aggiunta a quanto sopra, a garanzia del corretto e puntuale versamento, da parte del Concessionario, del canone di gestione annuo in favore del Concedente, il medesimo Concessionario ha costituito la garanzia fideiussoria [bancaria o assicurativa] n. rilasciata in data da, di valore pari al medesimo canone di gestione annuo, escutibile a prima richiesta (parzialmente o interamente) da parte del Concedente nell'ipotesi in cui il Concessionario non corrisponda il relativo canone di gestione annuo in favore del Concedente. Nel caso in cui il Concedente eserciti l'opzione di cui all'art. 9.1 della presente Convenzione, prima della Messa in Esercizio della seconda linea di cremazione, l'importo della garanzia è adeguato entro i successivi trenta (30) giorni al valore del canone di gestione dell'intero Impianto comprensivo dell'Opera.
- e) A garanzia del corretto e puntuale versamento in favore del Concedente del valore industriale residuo dell'Impianto - che il Concedente provvederà a corrispondere al precedente concessionario -, il Concessionario ha costituito la garanzia fideiussoria [bancaria o assicurativa] n. rilasciata in data da, di valore pari al medesimo valore industriale residuo, escutibile a prima richiesta (parzialmente o interamente) da parte del Concedente nell'ipotesi in cui il Concessionario non corrisponda il relativo importo in favore del

Concedente.

Il Soggetto Concessionario dovrà reintegrare le garanzie di cui al presente articolo, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Concedente abbia dovuto, durante l'esecuzione della Concessione, valersi in tutto o in parte di esse.

Art. 11 – Assicurazioni

11.1 Polizze inerenti alla gestione del Servizio

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per danni o infortuni eventualmente subiti da parte di beni e persone, tanto del Concessionario stesso quanto di terzi, in virtù del Servizio oggetto della presente Convenzione o in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A tali fini:

- a) Il Concessionario ha costituito una polizza rilasciata da _____, con massimale, da aggiornare di anno in anno, secondo l'indice ISTAT dei prezzi, non inferiore al valore dell'Impianto in esercizio, a **copertura dei rischi di gestione e manutenzione** (c.d. All Risks) dell'Impianto, per tutta la durata della Concessione, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto, eventi atmosferici catastrofici, atti dolosi. Nel caso in cui il Concedente eserciti l'opzione di cui all'art. 9.1 della presente Convenzione, il massimale della polizza è adeguato al valore dell'Impianto comprensivo dell'Opera entro i trenta (30) giorni successivi alla richiesta del Concedente.
- b) Il Concessionario ha costituito una polizza rilasciata da _____, a copertura di tutti i rischi da responsabilità civile derivanti dalla gestione e dall'organizzazione delle attività previste in Concessione. La copertura assicurativa fa espresso riferimento alle prestazioni oggetto della Concessione ed è stata prestata a copertura dei seguenti rischi:
 - i. polizza per la **responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)** per danni, morte e lesioni personali, nonché per il danneggiamento di cose e animali, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione al Servizio prestato dal Concessionario, comprese tutte le attività e operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata, che sia riconducibile a responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari. Rientrano nella nozione di terzi il Concedente e i suoi dipendenti o consulenti, nonché i subappaltatori/subaffidatari e il loro personale. Tale polizza ha un massimale unico minimo pari a €

1.500.000,00 per evento;

- ii. polizza per **responsabilità civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.)**, con massimale unico minimo pari a € 1.500.000,00 per evento e per persona.

Resta ferma la responsabilità esclusiva del Concessionario per maggiori danni eccedenti i predetti massimali.

In caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 9.1 della presente Convenzione, le polizze inerenti alla gestione del Servizio sono adeguate tenendo conto della gestione dell'Opera entro i 30 (trenta) giorni successivi alla richiesta del Concedente.

11.2 Polizze inerenti alla Fase di Costruzione

Nel caso in cui il Concedente eserciti l'opzione di cui all'art. 9.1 della presente Convenzione:

- a) il Concessionario assume la responsabilità di danni a persone o cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare al Concedente o a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

A tale scopo, ai sensi dell'art. 103, co. 7, del Codice, dovrà essere costituita e consegnata al Concedente, almeno dieci (10) prima della consegna dei lavori, apposita polizza c.d. CAR rilasciata da primario istituto a copertura dei danni che il Concedente potrebbe subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere esistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per la somma assicurata pari all'intero valore dell'Opera, con massimale per danni di esecuzione di pari importo. Tale polizza dovrà anche assicurare il Concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale non inferiore a € 500.000,00, e dovrà includere anche i danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante i lavori di costruzione dell'Opera.

Le coperture assicurative di cui sopra dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e opereranno per tutta la durata della **costruzione dell'Opera** (fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio) e per il relativo periodo di **manutenzione** (per anni 2 dalla data di collaudo provvisorio).

- b) Polizza di responsabilità civile professionale per l'incarico di progettazione.

Il Concessionario, prima dell'avvio delle attività di progettazione, dovrà trasmettere al Concedente, in originale o in copia autenticata conforme all'originale, polizza di responsabilità civile professionale stipulata da ogni incaricato dell'attività di

progettazione con primario Istituto Assicurativo e/o Bancario a favore del Concedente e (nel caso il Concessionario si avvalga di progettisti esterni alla propria organizzazione) del Concessionario, a copertura dei rischi di natura professionale ai sensi dell'art. 24, co. 4, del Codice, volta a coprire i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione, con validità per tutta la fase di costruzione fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Ciascuna polizza è prestata con un massimale non inferiore a € 500.000,00.

11.3 Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, avvalendosi delle garanzie di cui alla presente Convenzione.

Le polizze dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti assicurati relativamente alle opere e impianti oggetto della Concessione.

PARTE IV – CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE

Art. 12 - Equilibrio economico finanziario e remunerazione del Concessionario

12.1 - Equilibrio Economico Finanziario

a) Il Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio Economico Finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione. Le Parti danno atto e riconoscono che l'Equilibrio Economico Finanziario è assicurato dagli elementi indicati nel Piano Economico Finanziario (PEF) prodotto in sede di gara e allegato alla presente Convenzione.

b) Ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concedente e il Concessionario faranno riferimento ai Parametri Economico Finanziari di base, che potranno riflettere modifiche nei principali presupposti e nelle condizioni fondamentali di cui alla precedente lettera a) del presente articolo, secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

c) L'ammortamento degli investimenti del Concessionario in relazione al progetto avrà luogo in conformità alle previsioni del Piano Economico Finanziario.

Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della gestione e manutenzione dell'Impianto dovrà permanere per tutta la durata della Concessione, sussistendo l'interesse pubblico al mantenimento del corretto equilibrio tra investimenti e gestione.

Le Parti prendono, inoltre, atto che gli eventi modificativi dell'Equilibrio Economico non possono in ogni caso essere eventi che siano conseguenza diretta o indiretta

di scelte gestionali e/o imprenditoriali del Concessionario.

Il Concedente ed il Concessionario convengono di procedere ad una revisione del Piano Economico Finanziario qualora si riscontri un'Alterazione Significativa dell'Equilibrio Economico Finanziario dovuta alle seguenti fattispecie, determinate da eventi non riconducibili al Concessionario ai sensi dell'art. 165, co. 6, del Codice:

- mutamento dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, nonché entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano economicamente sulle condizioni per l'esercizio delle attività previste nella Concessione;
- richiesta di innovazione e/o modifica delle modalità di prestazione dei Servizi, avanzata dal Concedente;
- il mancato o ritardato rilascio delle autorizzazioni di competenza del Concedente per fatto riconducibile al Concedente, nei casi previsti dalla presente Convenzione;
- il venire in essere di un evento di Forza Maggiore, a eccezione dell'interruzione delle utenze per un breve periodo di tempo;
- nei casi di sospensione, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 14 della presente Convenzione.

Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente.

Resta inteso che la revisione del Piano Economico Finanziario deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario.

Procedura di revisione

Al verificarsi di una delle circostanze sopra delineate, la Parte che intende attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione per iscritto all'altra, con l'esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che hanno comportato una Alterazione Significativa dell'Equilibrio Economico Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:

- a) Piano Economico Finanziario in disequilibrio;
- b) Piano Economico Finanziario che riproduce la proposta di revisione;
- c) relazione esplicativa al Piano Economico Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
- d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
- e) ove necessario, proposta di atto aggiuntivo per il recepimento nella presente

Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.

La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino delle condizioni di Equilibrio nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi che hanno dato luogo alla revisione.

Le Parti si impegnano a individuare di comune accordo e in spirito di leale collaborazione l'eventuale rideterminazione delle condizioni di equilibrio del Piano Economico Finanziario, anche mediante l'anticipazione o, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente e applicabile, la proroga del termine di scadenza della Concessione sino a ripristinare l'Equilibrio Economico Finanziario.

L'altra Parte dovrà comunicare per iscritto le proprie determinazioni in merito alla richiesta di revisione entro trenta (30) giorni dalla ricezione della stessa.

In caso di disaccordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario e qualora le Parti non raggiungano un accordo entro un periodo di 60 (sessanta) giorni in merito alle condizioni di revisione del Piano Economico Finanziario, le Parti possono recedere dalla Convenzione, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 165, comma 6, del Codice.

12.2 – Condizioni economiche e corrispettivi

Corrispettivo per il Concessionario

Fermo quanto previsto nella presente Convenzione, al Concessionario è attribuito il diritto di gestire l'Impianto (comprensivo dell'Opera realizzata in caso di esercizio della relativa opzione da parte del Concedente) e di offrire i servizi di cui al Capitolato Prestazionale e alla presente Convenzione per tutta la durata della Concessione, percependo a fronte di tale gestione le tariffe versate dagli utenti.

Importi a favore del Concedente

Il Concessionario dovrà erogare al Concedente:

- ⇒ l'importo pari a € 1.344.840,95, oltre IVA al 10%, per un **importo complessivo pari a € 1.479.325,05 IVA inclusa**, da erogarsi nel primo anno di gestione, a titolo di valore industriale residuo dell'Impianto che il Concedente provvederà a corrispondere al precedente concessionario, il tutto come da perizia redatta dall'Ing. Sergio Bazzoli della società Energard S.r.l e approvata con deliberazione di G.C. n. 249 del 28/08/2020;
- ⇒ un **canone annuo**, nell'importo risultante dall'offerta aggiudicataria, da erogare a partire **dal primo anno** decorrente **dalla data di inizio di gestione** del forno crematorio, a prescindere dal numero di salme trattate.

Detto canone fisso di concessione annuale è stabilito nella misura pari a **Euro**
_____ (_____) oltre I.V.A. corrente se dovuta e,

in caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 9.1 della presente Convenzione, nella misura pari a **Euro** _____ (_____) oltre I.V.A. corrente se dovuta; tale importo verrà annualmente rivalutato, a partire dal secondo anno decorrente dalla data di inizio della gestione del forno crematorio, di una percentuale pari alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rispetto al mese di gennaio dell'anno precedente.

Il canone andrà pagato anticipatamente all'inizio di ogni anno solare entro il 31 gennaio, e l'eventuale saldo a consuntivo d'esercizio documentato comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo all'esercizio considerato.

12.3 - Interessi di mora

In caso di ritardo nel pagamento di importi dovuti ai sensi della presente Convenzione, saranno dovuti interessi di mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D.Lgs. 9/10/2002, n. 231 fino alla data dell'effettivo pagamento. Resta ferma la facoltà del Concessionario, trascorsi trenta [30] giorni dalla data di costituzione in mora dello stesso, di promuovere ai sensi del successivo articolo relativo a "Risoluzione delle controversie" il tentativo di bonaria composizione. In caso di esito negativo, le procedure per la risoluzione della presente Convenzione sono subordinate al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla presente Convenzione e dal Codice.

12.4 – Rapporti periodici

In aggiunta a quanto previsto nell'offerta tecnica, il Concedente deve disporre di tutte le informazioni periodiche relative allo stato di avanzamento e agli sviluppi della gestione, oltre alle informazioni sull'andamento del mercato.

A tale scopo, il Concessionario è tenuto a produrre la reportistica stabilita nel Capitolato Prestazionale.

PARTE V – ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE

Art. 13 - Penalità

13.1 - Penali relative alla gestione del Servizio

a) Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, imputabile al Concessionario, nella Messa in Esercizio dell'Impianto rispetto ai termini offerti decorrenti dalla sottoscrizione della presente Convenzione, si applicherà una penale pari a **Euro 300,00**.

Gli importi dovuti a seguito dell'applicazione della penale saranno versati dal Concessionario al Concedente entro 3 (tre) mesi dal ricevimento della comunicazione di applicazione della penale. Resta ferma la facoltà del Concedente,

ai fini dell'incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia fidejussoria di cui all'articolo 10, lett. a), della presente Convenzione.

b) Qualora, durante la gestione del Servizio, si dovessero riscontrare inadempienze rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione e nel Capitolato Prestazionale, ferme restando le sanzioni di qualsiasi natura stabilite dalla legge, il Concedente applicherà le seguenti penali, in relazione alla gravità dell'inadempienza e della irregolarità:

- 1) per l'interruzione totale o parziale del Servizio, non autorizzata dal Concedente come stabilito dal Capitolato Prestazionale: da **Euro 1.000,00** a **Euro 3.000,00** per ogni giorno di interruzione;
- 2) per la mancata realizzazione del numero minimo giornaliero di cremazioni richiesto, derivante da cause imputabili al Concessionario come stabilito dal Capitolato Prestazionale: da **Euro 500,00** a **Euro 1.500,00**;
- 3) per comportamenti del personale dipendente del Concessionario non adeguati alle modalità stabilite dal Capitolato Prestazionale: da **Euro 250,00** a **Euro 500,00**;
- 4) per l'eventuale accettazione di compensi o vantaggi ricevuti dal personale del Concessionario, elargiti da soggetti diversi e riferibili al servizio prestato, come stabilito dal Capitolato di Gestione, eccedenti i corrispettivi dovuti ai sensi della presente Convenzione: da **Euro 5.000,00** a **Euro 7.000,00**;
- 5) per la violazione degli obblighi riguardanti l'abbigliamento del personale e l'identificabilità degli operatori: **Euro 200,00**;
- 6) per la violazione degli obblighi di riservatezza a carico del personale: **Euro 600,00**;
- 7) per l'inosservanza delle condizioni di igiene e sicurezza (come stabilito dal Capitolato Prestazionale): da **Euro 500,00** a **Euro 4.000,00**;
- 6) per l'inosservanza dell'ordine di cremazione: **Euro 1.000,00**;
- 7) per l'inosservanza della tempistica di cremazione delle salme: **Euro 1.000,00**;
- 9) per irregolarità nel processo di cremazione e trattamento delle ceneri e confezionamento delle urne cinerarie (come da Capitolato Prestazionale): da **Euro 500,00** a **Euro 2.000,00**;
- 10) per la mancata osservanza di uno dei divieti prescritti dal Capitolato Prestazionale: da **Euro 500,00** a **Euro 3.000,00**;
- 11) per le infrazioni e le irregolarità nella redazione dei documenti cartacei ed informatici di cui al Capitolato Prestazionale: da **Euro 250,00** a **Euro 350,00**;

- 12) per violazione delle modalità e dei tempi di manutenzione, come indicati nel Capitolato Prestazionale, nella presente Convenzione e nell'offerta del Concessionario: da **Euro 250,00** a **Euro 3.000,00** se trattasi di manutenzione ordinaria e da **Euro 250,00** a **Euro 5.000,00** se trattasi di manutenzione straordinaria;
- 13) per violazione delle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti: **Euro 2.000,00**;
- 14) per non conformità, accertata a seguito delle verifiche condotte dalle strutture ARPA territorialmente competenti, a quanto previsto nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera: **Euro 500,00**;
- 15) per abbandono o stoccaggio improprio del materiale e/o attrezzature da lavoro, che diano luogo a situazioni di pericolo: **Euro 500,00**;
- 16) per qualsiasi altra inadempienza contrattuale relativa alla gestione e per qualsiasi violazione degli *standards* del Servizio riportati nella Carta dei Servizi, comunque non previste tra quelle sopra indicate: da **Euro 250,00** a **Euro 2.000,00**.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione e delle informazioni di cui all'articolo 12.4 della presente Convenzione rispetto a quanto ivi previsto si applicherà una penale pari a **Euro 20,00** giornalieri.

In caso di ripetizione della stessa tipologia di violazione nel corso di un biennio, ai successivi inadempimenti verrà applicata, oltre alla penalità come sopra determinata, una maggiorazione del 50% dell'importo della penale prevista per la violazione medesima.

c) Il Concedente, in caso di ogni inadempienza accertata, comunica al Concessionario l'avvenuto inadempimento e la misura della penale.

Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale saranno versati dal Concessionario al Concedente entro 3 (tre) mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione. Resta ferma la facoltà del Concedente, ai fini dell'incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia fidejussoria di cui all'articolo 10, lett. a) e c) della presente Convenzione.

Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale nel termine sopra indicato, il Concedente convocherà la Parte entro 10 giorni dall'avvenuta contestazione e promuoverà l'esame della questione al fine di risolvere la

controversia. In caso di mancato accordo, si procederà in ogni caso all'irrogazione della penale.

L'irrogazione della penale non esonera il Concessionario dalla corretta esecuzione della prestazione oggetto dell'inadempimento rilevato.

In caso di inadempimento del Concessionario e senza pregiudizio per l'applicazione delle penali contrattuali, il Concedente potrà:

- introdurre nuove misure per assicurare il corretto svolgimento del Servizio, a carico del Concessionario;
- intimare al Concessionario il regolare ripristino del Servizio entro un termine perentorio;
- eseguire d'ufficio i servizi non resi dal Concessionario, derivanti da prescrizioni di legge od obblighi contrattuali, rivalendosi sul Concessionario con l'utilizzo della fideiussione costituita ai sensi dell'art. 103 del Codice;
- procedere alla risoluzione della Convenzione, alla scadenza del suddetto termine.

Nel caso in cui la misura delle penali irrogate superi il 10% dell'importo contrattuale, il Concedente potrà risolvere la presente Convenzione.

13.2 – Penali relative all'eventuale esecuzione dell'Opera

Nel caso in cui il Concedente eserciti l'opzione di cui all'art. 9.1 della presente Convenzione per la realizzazione della seconda linea di cremazione:

- a) Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Cronoprogramma approvato e sarà responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili al Concessionario.
- b) Per ogni giorno di ritardo nel completamento delle attività progettuali e nell'esecuzione dei lavori, rispetto ai termini fissati (sia relativamente ad eventuali periodi di sospensione dei lavori sia relativamente all'ultimazione dei lavori), verrà applicata una penale pecuniaria pari allo **0,3 (zerovirgolatre) per mille** dell'ammontare netto contrattuale dei lavori da eseguire.
- c) Per ogni giorno di ritardo imputabile al Concessionario nella Messa in Esercizio dell'Opera dopo il collaudo verrà applicata una penale pari a **Euro 300,00**.

Art. 14 – Sospensione e proroga

14.1 – Comunicazione dell'evento di Forza Maggiore

Qualora si verifichi un qualsiasi evento di Forza Maggiore, la Parte che non può adempiere a causa di tale evento ne dovrà dare immediata comunicazione scritta alla

controparte, con copia agli Enti Finanziatori, e in ogni caso non oltre quarantotto (48) ore dal momento in cui ha avuto notizia del verificarsi di tale evento, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento e indicandone la prevedibile durata. La Parte dovrà altresì indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare. Tale Parte dovrà altresì fare tutto quanto sia possibile per riprendere l'adempimento delle sue obbligazioni non appena l'evento di Forza Maggiore sia cessato.

Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili azioni comuni di risoluzione e/o mitigazione degli effetti causati dalla Forza Maggiore. Ciascuna Parte è tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause ostative.

La Parte Impossibilitata all'adempimento dovrà comunicare all'altra Parte immediatamente e in ogni caso non oltre ventiquattro (24) ore dal momento in cui ne ha avuto conoscenza:

- la cessazione dell'evento di Forza Maggiore;
- il venir meno degli effetti di tale evento, il ripristino del godimento dei suoi diritti o dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico dalla presente convenzione, non appena ne sia venuto a conoscenza.

14.2 – Sospensione e proroga del Servizio

Qualora in seguito a un evento di Forza Maggiore, o per ragioni di necessità e pubblica incolumità (quali, tra gli altri, il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza) non imputabili al Concessionario, il Concessionario non sia in grado di prestare il Servizio in tutto o in parte, il Concessionario ne dovrà dare immediata comunicazione scritta all'Ente Concedente. In tale comunicazione (in caso di Forza Maggiore, nell'informativa di cui al precedente art. 14.1) il Concessionario dovrà fornire una descrizione del/dei Servizio/i che non può/possono essere prestati a causa di tale evento, nonché di quelli che possono essere erogati parzialmente.

Entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta ricezione di tale informativa, il Concedente potrà chiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi 10 (dieci) giorni circa le motivazioni addotte dal Concessionario in relazione ai servizi non erogabili.

Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dal Concedente, le Parti avranno 15 giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per l'erogazione del/dei Servizio/i interessati dall'evento. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo e di assenza di Forza Maggiore o delle cause di cui al presente articolo, il Concedente applicherà le penali relative alla gestione dell'Impianto.

Qualora il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sulla informativa

inviata dal Concessionario entro il termine di cui sopra, il Concessionario medesimo dovrà comunque continuare a fornire i Servizi erogabili indicati nell'informativa.

Fatte salve le ragioni di necessità e pubblica incolumità (pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza), in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l'esecuzione dei Servizi.

Il Concedente si riserva in ogni momento la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, inclusi il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza sul luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dando preavviso scritto al Concessionario non inferiore a 5 (cinque) giorni. Nell'eventualità di tale sospensione, come nel caso in cui il Concedente non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sulla informativa inviata dal Concessionario, troveranno applicazione le disposizioni di seguito riportate, fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire un'immediata ripresa del Servizio.

Qualora un evento di Forza Maggiore o una delle cause di cui al presente articolo determini una sospensione eccedente i trenta (30) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di cui al presente articolo (in caso di Forza Maggiore, dell'informativa di cui al precedente art. 14.1), il Concessionario può chiedere una proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, secondo quanto stabilito di comune accordo tra le Parti.

Qualora un evento di Forza Maggiore o una delle cause di cui al presente articolo, determini una sospensione eccedente i novanta (90) giorni lavorativi e sia tale da comportare un'Alterazione Significativa dell'equilibrio del Piano Economico-Finanziario, è data facoltà al Concessionario di attivare la procedura di revisione prevista dalla presente Convenzione.

14.3 – Sospensione e proroga dell'attività di costruzione della seconda linea di cremazione
Fatte salve le ragioni di sicurezza e di pubblica incolumità, in nessun altro caso il Concessionario potrà sospendere unilateralmente l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'Opera.

Un evento di Forza Maggiore o ragioni di necessità e di interesse pubblico (quali, tra gli altri, il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrità fisica e alla sicurezza), o ritrovamenti archeologici o attività di bonifica non prevedibili, possono determinare una sospensione totale dell'attività di costruzione per il periodo strettamente necessario alla cessazione delle cause che lo hanno provocato.

Trova applicazione quanto previsto nel precedente art. 14.2 in ordine ai chiarimenti e alle eccezioni formulate dal Concedente e alle successive contestazioni del Concessionario.

In ogni caso, il Concedente si riserva la facoltà, per comprovate ragioni di carattere tecnico o di pubblico interesse, connesse all'espletamento delle attività che riguardano la presente Convenzione, di richiedere al Concessionario la sospensione parziale della esecuzione dei lavori in qualunque momento.

Qualora un evento di Forza Maggiore o una delle cause di cui al presente articolo determini una sospensione dell'attività di costruzione il Concessionario, che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere una proroga dei termini di realizzazione dell'Opera di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, secondo quanto stabilito di comune accordo tra le Parti.

Qualora un evento di Forza Maggiore o una delle cause di cui al presente articolo determini una sospensione eccedente i novanta (90) giorni lavorativi e sia tale da comportare un'Alterazione Significativa dell'equilibrio del Piano Economico Finanziario, è data facoltà al Concessionario di attivare la procedura di revisione prevista dalla presente Convenzione.

14.4 Qualora un evento di Forza Maggiore, protratto per più di centottanta (180) giorni, determini l'impossibilità definitiva di gestione delle opere, può essere invocata la risoluzione della presente Convenzione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 1463 e successivi del c.c. relativi alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Qualora un evento di Forza Maggiore, protratto per più di centottanta (180) giorni, determini l'impossibilità definitiva di realizzazione dell'Opera, la presente Convenzione rimarrà efficace limitatamente alla parte che regola la gestione dell'Impianto.

14.5 Ulteriori ipotesi di interruzione del Servizio e degli eventuali lavori di realizzazione dell'Opera sono ammesse nei casi previsti dalla presente Convenzione e dal Capitolato Prestazionale, devono essere previamente autorizzate dal Concedente e possono comportare l'attivazione della procedura di revisione del Piano Economico Finanziario al ricorrere dei presupposti stabiliti nella presente Convenzione.

Art. 15 - Risoluzione e revoca della Concessione

15.- Risoluzione per fatto del Concessionario

15.1 - Clausola risolutiva espressa

Il Concedente potrà risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.,

mediante semplice comunicazione a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) sospensione/interruzione dello svolgimento del Servizio per un periodo continuativo superiore ai dieci (10) gg. lavorativi;
- b) mancato avvio del Servizio, imputabile al Concessionario, che perduri per un periodo di almeno trenta (30) giorni decorrenti dal termine offerto in sede di gara;
- c) sospensione o interruzione dei lavori di costruzione dell'Opera per un periodo superiore a trenta (30) giorni;
- d) il Concessionario superi di centottanta (180) giorni il termine per il completamento dell'Opera previsto dal cronoprogramma;
- e) il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia sottoposto ad altre procedure concorsuali, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o scioglimento, ovvero quando nella struttura imprenditoriale del Concessionario si verificano fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale;
- f) mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o mancato collocamento delle obbligazioni emesse dalla società di progetto entro il termine di 8 mesi decorrente dalla data di sottoscrizione della Convenzione ai sensi dell'art. 165, co. 5, del Codice, senza alcun diritto in favore del Concessionario al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione. Resta salva la facoltà dell'affidatario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla vigente normativa, purché sottoscritte entro lo stesso termine di cui sopra e rilasciate da operatori di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993;
- g) il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi, in relazione alla Concessione;
- h) perdita dei requisiti soggettivi, e/o delle qualifiche (ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice e i requisiti di ordine speciale prescritti dalla legge di gara), la cui sussistenza in capo al Concessionario è necessaria ai fini del corretto espletamento del Servizio, nei casi in cui, a termini di legge, non sia possibile al Concessionario porre rimedio alla perdita dei requisiti/qualifiche. In tali ipotesi, il Concedente può avvalersi della clausola risolutiva espressa decorso inutilmente il termine, comunque non inferiore a quindici (15) giorni, assegnato al Concessionario per la presentazione di controdeduzioni o qualora tali

controdeduzioni non siano ritenute accoglibili;

i) violazione delle disposizioni in materia di subappalto e del divieto di cedere in tutto o in parte la presente Convenzione.

15.2 - Risoluzione per inadempimento del Concessionario

a) In ogni altro caso di grave inadempimento il Concedente formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario tramite PEC mediante una diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 c.c., nella quale il Concedente, assegnerà al Concessionario un termine per l'adempimento e per la presentazione delle proprie controdeduzioni, comunque non inferiore a quindici (15) giorni. A titolo esemplificativo e non esaustivo costituisce grave inadempimento anche una sola delle seguenti cause:

- i. siano riscontrati gravi vizi o ritardi nella progettazione o nella esecuzione dell'Opera;
- ii. il Concessionario proceda all'esecuzione dell'Opera in modo difforme dalle prescrizioni progettuali;
- iii. gravi vizi o difformità dell'Opera tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell'Opera;
- iv. il Concessionario sia incorso in violazioni relative all'erogazione del Servizio:
 - tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell'Impianto o l'erogazione del Servizio;
 - tali da comportare l'applicazione di tariffe difformi da quelle convenute; chiusura totale e/o parziale anche temporanea dell'impianto senza giustificato motivo; violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, l'Impianto secondo modalità o per usi o finalità diversi da quelle di cui al presente affidamento; violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Impianto nel suo complesso;
- v. il Concessionario abbia ommesso di attivare o rinnovare anche solo una delle garanzie e delle coperture assicurative previste nella presente Convenzione;
- vi. superamento della soglia massima delle penali prevista nella presente Convenzione;
- vii. perimento totale o parziale o grave danneggiamento dell'Impianto, o dell'Opera, dovuti a inadeguata o carente manutenzione;
- viii. mutamento della compagine sociale della società di progetto senza l'autorizzazione del Concedente;
- ix. gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 del Codice, e fiscali;

- x. perdita dei requisiti soggettivi e/o delle qualifiche (ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice e i requisiti di ordine speciale prescritti dalla legge di gara), la cui sussistenza in capo al Concessionario è necessaria ai fini della corretta esecuzione della Convenzione, nei casi in cui, a termini di legge, sia possibile al Concessionario porre rimedio alla perdita dei requisiti/qualifiche;
 - xi. rilevata grave incapacità o impossibilità di adempiere alle obbligazioni della presente Convenzione.
- b) In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera a), il Concedente:
- i. non potrà in nessun caso sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente Convenzione;
 - ii. non potrà dar corso alla risoluzione;
 - iii. dovrà consentire al Concessionario la continuità di erogazione dei servizi;
 - iv. dovrà consentire al Concessionario la continuità di incasso dei ricavi.
- c) Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera a) del presente articolo, ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione o qualora le controdeduzioni presentate dal Concessionario non siano ritenute accoglibili, il Concedente comunicherà la propria intenzione di risolvere la presente convenzione al Concessionario e agli enti finanziatori, ai fini dell'esercizio del relativo diritto di subentro.

15.3 – Risoluzione della convenzione per reati accertati e decadenza dell'attestazione di qualificazione

Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il Concedente ha l'obbligo di risolvere la presente Convenzione nei seguenti casi:

- i. nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159/2011;
- ii. sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, co. 1, del Codice;
- iii. ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis, della l. 13 agosto 2010, n. 136 e dell'art. 20.2 della presente Convenzione, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle transazioni relative alla Concessione.

15.4 - Diritto di subentro degli enti finanziatori

- a) Qualora si verificano le condizioni di risoluzione previste dalla presente Convenzione per cause imputabili al Concessionario, il Concedente comunica per iscritto a mezzo PEC la propria intenzione di risolvere la Convenzione al Concessionario e ai Finanziatori, ai fini dell'esercizio del relativo diritto di subentro. La comunicazione deve contenere le circostanze contestate e il titolo della risoluzione e le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della comunicazione.
- b) Ai sensi dell'art. 176, comma 8, del Codice, gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal Concessionario, entro novanta (90) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla precedente lett. a), possono indicare un operatore economico che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario e ne assuma i diritti e gli obblighi, avente i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari almeno corrispondenti a quelli previsti nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la Concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della Concessione alla data del subentro.
- c) L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della Concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al Concessionario sostituito entro i novanta (90) giorni successivi alla formalizzazione del rapporto convenzionale con il subentrante designato, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui il Concedente vi presta il consenso mediante formalizzazione del rapporto convenzionale. Le Parti si impegnano, sussistendo le suddette condizioni, a porre in essere e formalizzare ogni altro atto di loro competenza finalizzato a perfezionare il subentro.
- d) Ove gli enti finanziatori non abbiano dichiarato nel termine di cui alla precedente lett. b) l'intenzione di intervenire ai sensi del presente articolo, il Concedente avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione.
- e) Qualora il soggetto subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti alla precedente lett. c), il Concedente procede alla risoluzione della Convenzione, con l'obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i trenta (30) giorni successivi, con le conseguenze economiche stabilite all'art. 15.5. Si applicheranno le previsioni di cui al successivo art. 15.5, lett. g).

- f) In caso di intervento degli enti finanziatori ai sensi del presente articolo, ove non risulti ragionevolmente possibile dar luogo alla prosecuzione del rapporto di Concessione nel rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario di base ovvero riequilibrato, la Concedente potrà dichiarare la risoluzione della Concessione con effetto immediato.
- g) In caso di risoluzione per fatto del Concessionario, il Concedente si riserva di esercitare tutti i diritti discendenti dalla presente Convenzione, salvo comunque il risarcimento da parte del Concessionario dei danni derivati al Concedente per effetto della risoluzione della Concessione.

15.5 - Conseguenze della risoluzione

- a) In seguito alla risoluzione, il Concedente si riserva di affidare il Servizio al concorrente che segue in graduatoria ai sensi dell'art. 110, c. 1, del Codice.
- In caso di risoluzione della Convenzione, fatto salvo quanto altrimenti stabilito nella presente Convenzione, il Concessionario ha diritto soltanto:
- al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
 - in relazione all'Opera, ai costi indicati nella contabilità dei lavori e effettivamente sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla documentazione progettuale approvata (ove l'Opera non abbia ancora superato la fase di collaudo), ovvero ai costi indicati nella contabilità dei lavori e effettivamente sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla documentazione progettuale approvata al netto degli ammortamenti (ove l'Opera abbia superato la fase di collaudo), al netto di quanto eventualmente percepito dal Concessionario a titolo di prezzo, senza che il Concessionario medesimo possa vantare nei confronti del Concedente alcuna ulteriore pretesa economica sotto qualunque forma prospettata.

In caso di risoluzione della Convenzione, sono posti a carico del Concessionario, fermi restando ulteriori danni da risarcire:

- i danni diretti, indiretti e materiali, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e della conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa abbia sostenuto o che dovrà sostenere per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dell'Impianto e/o dell'Opera (conformemente alla documentazione progettuale approvata) avuto riguardo allo stato di avanzamento

dell'oggetto della Convenzione al momento della risoluzione;

- le maggiori spese necessarie a indire la gara per la selezione del nuovo concessionario o comunque che il Concedente dovrà sostenere per l'affidamento del contratto a nuova impresa;
- le maggiori spese sostenute in conseguenza del ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi;
- le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

Al fine di ristorare il danno subito, il Concedente incamererà le garanzie di cui al precedente art. 10 e, qualora queste non siano sufficienti, previa comunicazione dell'importo non risarcito, richiederà al Concessionario l'erogazione dell'ulteriore somma.

- b) Il Concedente e il Concessionario dovranno provvedere alla determinazione degli importi dovuti a seguito della risoluzione entro sei (6) mesi dalla risoluzione del contratto.
- c) In difetto di accordo pieno e incondizionato sui detti importi entro il termine di cui al precedente paragrafo b), il Concedente sarà comunque tenuto a corrispondere gli importi riconosciuti come dovuti entro il termine di cui al successivo articolo 15.6.
- d) Per gli importi oggetto di contestazione, ciascuna Parte potrà ricorrere ai rimedi di cui all'art. 16 "Risoluzione delle controversie". Su tali importi matureranno interessi al tasso indicato all'articolo 12.3 "Interessi di mora" fino alla data di effettivo pagamento.
- e) Il Concedente e il Concessionario potranno concordare dilazioni, rateizzazioni o riduzioni negli importi dovuti al Concessionario per effetto della revoca o risoluzione della Concessione ove consti il previo consenso degli enti finanziatori.
- f) Nelle more dell'individuazione di un concessionario subentrante, per i casi di risoluzione della Convenzione non dovuti a inadempimento del Concessionario, nella misura in cui sia necessario per garantire la continuità del Servizio, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria dell'Impianto a termini dell'art. 176, co. 5-bis, del Codice.
- g) In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti degli enti finanziatori e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

15.6 - Risoluzione per inadempimento del Concedente e revoca; recesso

1. In ogni caso di grave e reiterato inadempimento del Concedente alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione tale da compromettere la corretta esecuzione della stessa, il Concessionario formulerà la contestazione degli addebiti al Concedente mediante PEC di messa in mora ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., nella quale il Concessionario assegnerà al Concedente un termine perentorio non inferiore a centoventi (120) giorni, entro il quale il Concedente dovrà rimuovere le cause di risoluzione.

Qualora, entro il termine assegnato, il Concedente non provveda a rimuovere le cause di risoluzione, il Concessionario comunicherà per iscritto, tramite PEC al Concedente, la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione.

2. Qualora il rapporto di Concessione sia risolto per inadempimento del Concedente, ovvero quest'ultimo revochi la Concessione per motivi di pubblico interesse, troverà applicazione l'art. 176 del Codice e sarà corrisposto al Concessionario, entro e non oltre un (1) anno dalla comunicazione della risoluzione ovvero della revoca per motivi di pubblico interesse:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'Opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento della parte del Servizio ancora da gestire, valutata sulla base del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario per gli anni residui di gestione.

3. Tali somme sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario e dei titolari dei titoli emessi ai sensi dell'art. 185 del Codice e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.

Il Concedente si impegna a trasferire gli importi spettanti agli enti finanziatori direttamente a questi ultimi presso il conto corrente bancario dedicato alla Concessione, ovvero presso il diverso conto corrente che potrà essere comunicato al Concedente dall'ente finanziatore entro il termine di novanta (90) giorni dalla data di efficacia della revoca o risoluzione.

4. In tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per

inadempimento del Concessionario e nella misura in cui sia necessario per garantire la continuità del Servizio, quest'ultimo ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'Impianto, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo gestore subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal Concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.

5. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato a mezzo PEC al Concessionario e per conoscenza ai Finanziatori.

In caso di revoca della Concessione, si applicano i commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

L'efficacia della revoca della Concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente delle suddette somme di cui alle lettere a), b) e c).

6. Il Concedente può recedere dalla Convenzione in qualunque momento, a termini dell'art. 109 del Codice ove applicabile. In tale caso, l'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al Concessionario con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Concedente prende in consegna i lavori, i servizi e le forniture.

Art. 16 - Risoluzione delle controversie

- a) Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo in relazione al Progetto dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento, entro quindici (15) giorni dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei trenta (30) giorni successivi alla detta comunicazione al Responsabile del Procedimento. Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Le Parti cercheranno di addivenire a una bonaria composizione della controversia.
- b) Per le controversie non risolubili tra le Parti, la questione sarà devoluta al Tribunale di Biella, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.
- c) Qualunque eventuale tolleranza anche reiterata dell'inadempimento o ritardo nell'adempimento delle previsioni o delle obbligazioni previste ai sensi della presente Convenzione, non potrà in alcun modo essere interpretata come rinuncia definitiva all'efficacia delle dette previsioni od obbligazioni corrispondenti.

Art. 17 - Reperti archeologici

- a) Fermo restando l'obbligo del Concedente di osservare le disposizioni di legge, ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora nel corso degli eventuali lavori di realizzazione dell'Opera dovessero venire alla luce reperti archeologici, il Concessionario provvederà a sospendere i Lavori e a darne immediata comunicazione alla competente Sovrintendenza e al Responsabile del Procedimento. I lavori potranno essere ripresi solo dopo ordine scritto del Concedente su espressa autorizzazione della Sovrintendenza.
- b) Il Concessionario dovrà ridurre al minimo i ritardi connessi al ritrovamento dei reperti archeologici. A tal fine, si impegna a cooperare con le autorità competenti per la individuazione, in accordo con il Concedente, delle soluzioni più adeguate di intervento, nonché a redigere un piano per la rimozione, a propria cura e spese, dei reperti da sottoporre al Concedente per l'approvazione e modificare il cronoprogramma per adeguarlo alle nuove tempistiche.
- c) In ragione della sospensione dei lavori per ritrovamenti archeologici non prevedibili trova applicazione l'art. 14.3 della presente Convenzione.

Art. 18- Proprietà intellettuale

- a) Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.
- b) Fermo restando quanto previsto nel precedente art. 9.13, alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione alla Concessione, verrà consentito al Concedente, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione dell'Impianto, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario.

Art. 19 - Bonifica

- a) Qualora nel corso degli eventuali lavori di realizzazione dell'Opera emergessero inquinamenti non preventivamente accertati, il Concessionario, dietro consultazione con il Concedente in ordine alla tipologia d'intervento ritenuto più opportuno e alle tempistiche necessarie, dovrà procedere, a propria cura e spese, alla bonifica e messa in sicurezza di tutte le aree contaminate, provvedendo allo smaltimento dei materiali inquinanti nel puntuale rispetto della normativa vigente e secondo le prescrizioni che saranno impartite dalle Autorità competenti, alle quali il Concessionario dovrà tempestivamente segnalare l'evento.

- b) Il Concessionario dovrà riferire al Concedente, con relazioni periodiche e fino all'avvenuto completamento delle stesse, lo svolgimento di tutte le operazioni di bonifica.
- c) Il Concessionario, inoltre, dovrà procedere, a propria cura e spese, alla bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici delle aree interessate dai lavori. Prima di dar corso all'inizio delle opere di bonifica, il Concessionario dovrà darne comunicazione alle autorità militari e al Concedente, sottoponendo un piano di bonifica che dia conto di una ragionevole stima dei tempi e dei costi necessari per rimuovere gli ordigni bellici.
- d) Il Concessionario dovrà esibire al Concedente i certificati di collaudo e le attestazioni relative all'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi dopo averli richiesti all'autorità militare competente, il tutto a propria cura e spese.
- e) Qualora le attività di bonifica di cui al presente articolo comportino una sospensione dei lavori e non fossero prevedibili, trova applicazione l'art. 14.3 della presente Convenzione.

Art. 20 - Disposizioni varie

20.1-Elezione di Domicilio

Agli effetti della presente convenzione, il Concessionario elegge domicilio in Biella. Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

20.2-Registrazione

La presente Convenzione, il cui corrispettivo è soggetto al pagamento dell'I.V.A., sarà registrata a tassa fissa, giusto il disposto dell'art. 40 - D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione e dalla registrazione della presente Convenzione sono a carico del Concessionario.

20.3 -Tracciabilità flussi finanziari – divieto di cessione del contratto - subappalto

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario si impegna a rispettare, a pena di nullità della presente Convenzione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.

Il Concessionario si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della suddetta L. n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Il Concessionario si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Concedente ed alla Prefettura/ Ufficio Territoriale del Governo competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi della normativa vigente, è vietata la cessione anche parziale del contratto, pena la nullità dell'atto di cessione.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dal Codice e dal disciplinare di gara e secondo quanto dichiarato in sede di offerta.

Il Concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti del Concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando lo stesso da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Il Concessionario provvede al pagamento dei subappaltatori nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Ai sensi dell'art. 184, co. 2, del Codice, i lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte della società di progetto si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso in cui siano affidati direttamente dalla suddetta società ai propri soci, a condizione che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

20.4 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni previste dal presente dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

- Se al **Concedente**: protocollo.comunebiella@pec.it;
- Se al **Concessionario**: _____,

o al diverso indirizzo che la Parti avranno comunicato per iscritto in conformità alle precedenti disposizioni.

Le dette comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento.

20.5-Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione ne formano parte integrante e sostanziale.

Richiesto, io Segretario Generale ho ricevuto questo atto, redatto su _____
(_____) pagine, da me letto ai comparenti, i quali mi dispensano dalla lettura degli

allegati, che dichiarano di ben conoscere, lo approvano e lo dichiarano conforme alle loro volontà.

Questo atto è sottoscritto dalle Parti in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22/03/2013.

Dopo le Parti e in loro presenza, io Segretario Ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in formato .pdf con firma digitale.

_____ COMUNE DI BIELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
